



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1120
Spedito 26.06.2009

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"

Adunanza del 25 giugno 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Capo di Gabinetto prot. n. AOOUFGAB n. 4656/GM del 18/05/2009 con la quale si richiede un parere in merito allo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine concludere l'iter formativo del provvedimento;
Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Parte generale

Il CUN esprime apprezzamento per l'iniziativa del Ministro, che affronta in modo organico e sistematico la questione ineludibile e urgente della formazione iniziale degli insegnanti, che è di fondamentale importanza per il funzionamento del sistema di istruzione.

Il CUN esprime apprezzamento per gli obiettivi individuati dallo specifico Gruppo di lavoro costituito dal Ministro, che il regolamento intende conseguire, di:

- avere una formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine di scuola che garantisca sia una più rigorosa preparazione disciplinare, sia l'acquisizione di competenze didattiche, pedagogiche e relazionali in vista della creazione di una figura professionale specificamente votata all'insegnamento scolastico;
- consentire una precisa programmazione del processo di formazione e abilitazione per chiudere la fase di creazione di nuove sacche di precariato;
- individuare una collocazione istituzionale dei nuovi percorsi formativi che riduca al minimo le tensioni per il sistema universitario ed eviti stravolgimenti normativi;
- tenere conto delle esperienze positive che si sono verificate nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle SSIS, in particolare per quanto riguarda il tirocinio e la collaborazione tra mondo della Scuola e Università, e, al contempo, degli inconvenienti che si sono verificati.

Il CUN valuta positivamente il riconoscimento che il Regolamento dà alla specificità dei percorsi di formazione degli insegnanti, collegata alla specificità del profilo professionale e agli obiettivi indicati nell'art.2. Il CUN ritiene che l'istituzione e la corretta realizzazione di tali specifici percorsi sia di speciale grandissima importanza per tutto il sistema di istruzione e per il Paese e sia una sfida difficile. Il CUN rileva inoltre che la formazione iniziale degli insegnanti non esaurisce l'esigenza di uno sviluppo continuo delle conoscenze culturali e professionali, per cui accanto alla formazione iniziale è necessario prevedere un sistema di opportunità per la formazione permanente degli insegnanti basata sulla collaborazione tra Scuola e Università.

Il CUN esprime il parere che oltre ad una accurata definizione delle norme per l'istituzione dei percorsi, sia comunque necessario che il Ministro, nell'ambito del sistema nazionale di valutazione di università e ricerca, tramite l'ANVUR, preveda uno specifico sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e accreditamento dei percorsi per la formazione degli insegnanti, per quanto riguarda la disponibilità di strutture e di risorse didattico-scientifiche, la progettazione didattica e l'organizzazione, nonché le prove di ingresso e finali e i risultati di apprendimento.

Il CUN segnala inoltre l'opportunità di prevedere una commissione paritetica tra Università e Scuola, nominata dal Ministro, con il coinvolgimento degli organismi rappresentativi nazionali, per accompagnare e monitorare il processo di attuazione dei nuovi percorsi, anche al fine di correggere tempestivamente eventuali criticità che si dovessero riscontrare.

Il CUN riconosce la fondatezza dell'impianto proposto a regime per i percorsi formativi, e precisamente condivide la scelta di prevedere:

- uno specifico Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale per la scuola primaria e dell'infanzia;
- specifici Corsi di Laurea Magistrale biennale seguiti da un anno di specifico Tirocinio Formativo Attivo, a seconda delle classi di abilitazione all'insegnamento, per l'insegnamento nella scuola secondaria (di primo e secondo grado).

Il CUN ritiene inoltre complessivamente adeguate le norme transitorie, auspicando un rapido svolgimento dei passi necessari per arrivare quanto prima all'emanazione del regolamento, dando così risposta alle legittime aspettative dei laureati magistrali orientati all'insegnamento.

Il CUN ritiene tuttavia necessario segnalare elementi di criticità di ordine generale e specifici riscontrati nell'esame del regolamento.

Elementi di criticità generali

i. non è affrontata la questione del reclutamento

Oggetto del regolamento è la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il regolamento esplicitamente non affronta la "disciplina dell'attività procedurale per il reclutamento". La mancata contestualizzazione delle due questioni, peraltro prevista dalla norma, provoca gravi problemi. Infatti, soltanto la presenza congiunta della disciplina della formazione iniziale e del reclutamento consentirà di raggiungere pienamente l'obiettivo di assicurare regolarità alle assunzioni ed eliminare finalmente il precariato. Pertanto è necessario che il Ministro proceda al più presto a definire anche tali procedure per il reclutamento, al fine sia di rendere chiaro il valore dei titoli di LM e di abilitazione all'insegnamento, conferiti al termine dei percorsi di formazione degli insegnanti, sia di avere elementi certi per la determinazione dei numeri programmati.

ii. occorre introdurre prove di accesso a carattere nazionale

Per le prove di accesso alle Lauree Magistrali, sia quella a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sia quelle biennali per l'insegnamento nella scuola secondaria, si ritiene necessario mantenere un controllo della qualità, mediante l'organizzazione di adeguate prove, identiche sul territorio nazionale, per ciascuna LM.

Per quanto riguarda le prove di accesso diretto al Tirocinio Formativo Attivo, nel periodo transitorio, anche per non rallentare l'avvio di tale percorso, si ritiene che non sia strettamente necessario avere prove identiche, ma che sia comunque opportuno indicare con decreto del Ministro modalità e caratteristiche comuni, e promuovere e monitorare il coordinamento degli Atenei.

Si sottolinea che il monitoraggio e la valutazione degli accessi sono elementi importanti per l'accREDITAMENTO dei percorsi formativi.

iii. occorre programmare la quota degli accessi giustamente riservata ai dottori di ricerca

Il CUN esprime apprezzamento per il riconoscimento attribuito al valore del titolo di dottorato ai fini dell'accesso diretto al TFA, pur subordinato ad una prova di ammissione, che dovrà essere monitorata opportunamente. Si ritiene peraltro che tale riconoscimento non debba essere esteso ad altre figure e debba comunque essere non genericamente in soprannumero, ma limitato ad una quota opportuna dei posti programmati, al fine di mantenere l'obiettivo di avere una precisa programmazione ed evitare la formazione di precariato.

iv. rigidità dei percorsi

I percorsi formativi indicati sono molto rigidi, al punto che la somma dei crediti nei diversi ambiti è uguale al totale dei crediti disponibili. Inoltre, in molti casi le attività a scelta dello studente sono vincolate a priori a gruppi di settori e non è neppure prevista la possibilità di altre attività formative, ad esempio per la formazione nella lingua inglese o per tirocinio e stage. Pur comprendendo che si tratta di percorsi professionalizzanti specifici, i quali devono garantire un profilo ampio e complesso dei laureati magistrali, e per i quali è necessario quindi essere più vincolanti rispetto a quanto avviene usualmente per le classi di laurea magistrale, si ritiene che sia comunque necessario, in coerenza con i principi generali della riforma, mantenere una flessibilità delle tabelle, al fine di consentire alle sedi di offrire percorsi in parte diversificati, anche in ragione dei curricula di ingresso.

v. indicazioni selettive e circoscritte di settori scientifico disciplinari

In molti casi, negli ambiti sono indicati taluni settori scientifico disciplinari e ne sono esclusi altri, senza che se ne comprenda la motivazione.

Per fare soltanto alcuni fra i molti esempi:

- la presenza di soli quattro SSD del gruppo MAT nell'ambito della matematica nella LM per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, di cui alla tabella 1, per il quale si raccomanda invece di inserire tutti i settori MAT nonché i settori INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni e SECS-S/01 Statistica;
- l'analoga situazione per l'ambito delle discipline fisiche;
- la presenza esclusiva dei settori di pedagogia nell'ambito di "Scienze dell'educazione" per il Tirocinio Formativo Attivo di cui alla tabella 11, con l'esclusione di aree quali le scienze psicologiche, sociali, dell'organizzazione e della comunicazione.

Tutti i casi individuati sono puntualmente segnalati nel parere analitico, con opportune indicazioni di possibili alternative.

vi. riferimento riduttivamente eurocentrico alle competenze linguistiche, in contrasto con il carattere globale della cultura contemporanea

Si osserva in particolare:

- la presenza del settore L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE e l'assenza invece del settore L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE nella tabella 3 relativa alla LM per l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese e seconda lingua straniera;
- l'analogo caso dei settori L-LIN/5 e L-LIN/6;

vii. disomogeneo formato delle tabelle relative alle attività formative indispensabili

Le tabelle per le attività formative indispensabili hanno formati non omogenei, i quali si discostano comunque dal formato finora utilizzato per la definizione delle classi e degli ordinamenti dei corsi di studio. Si ritiene che i formati dovrebbero essere portati a quello standard, poiché l'uniformità aiuta la comprensione e la comparabilità delle norme e inoltre rende più semplice l'inserimento nel sistema informativo RAD e OFF-F.

viii. limitazioni per le attività a scelta dello studente

In molte tabelle le attività a scelta dello studente non sono previste separatamente e chiaramente, oppure sono vincolate a gruppi di SSD. Pur comprendendo il carattere professionalizzante specifico dei percorsi per la formazione degli insegnanti, il principio di garantire un numero di crediti a libera scelta (che si ritiene debba essere 8 per le lauree magistrali e compreso fra 8 e 20 per le lauree magistrali a ciclo unico) è di carattere generale e non compromette la possibilità di ottenere i profili formativi voluti, quindi ad esso non si dovrebbe derogare.

ix. disomogeneo livello di conoscenza della lingua inglese per i laureati magistrali

Per la laurea magistrale per la scuola primaria e per l'infanzia è prevista la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Non si trova un'analoga previsione per altre Lauree magistrali per la scuola secondaria. Si ritiene che lo stesso livello B2 sarebbe appropriato per tutte le LM. Tale modifica

richiede di indicare un requisito di ingresso opportuno (B1) e di prevedere le relative attività formative nel profilo e nelle tabelle.

x. insufficiente previsione di crediti per le altre attività (tirocinio, stage, lingua)

In tutte le classi di laurea e laurea magistrale nell'ordinamento è prevista una quota di crediti che è possibile dedicare ad altre attività formative, in particolare per la conoscenza di una lingua straniera o per tirocinio e stage. Si ritiene che questo debba valere anche per le lauree magistrali per l'insegnamento nella scuola secondaria, dove il tirocinio potrebbe essere in particolare svolto negli istituti del sistema nazionale di istruzione. Le sedi dovrebbero avere la possibilità di attribuire a tali attività fino a 4 crediti e inoltre dovrebbe essere esplicitamente previsto che gli studenti possano inserire le stesse tipologie di attività per quanto riguarda i crediti a scelta.

xi. mancata indicazione de una frazione delle ore di tirocinio riservata alla preparazione individuale

Come principio generale, le ore di attività che corrispondono ai crediti riconosciuti per una certa attività formativa comprendono tutto il tempo che lo studente dedica in varie forme all'apprendimento, in particolare per lo studio e la preparazione individuale e autonoma. Ciò si applica anche alle attività di tirocinio, anche se in tal caso la frazione delle ore per lo studio autonomo è minore che per gli insegnamenti frontali. Occorre quindi precisare quale frazione minima delle ore di tirocinio debba essere riservata allo studio individuale. Si ritiene che tale frazione non dovrebbe essere inferiore al 40%.

Osservazioni sulla LM per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

xii. corso di laurea magistrale a ciclo unico

Per quanto riguarda la previsione di un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione primaria, si osserva che si tratta di un caso eccezionale, motivato dalla specificità degli obiettivi formativi disciplinari, culturali, professionali. Peraltro, in coerenza con i principi generali del sistema universitario, si ritiene necessario garantire il riconoscimento dei crediti pertinenti agli studenti che si iscrivono alla LM provenendo da altri percorsi formativi, ferma restando la necessità che sia superata la prova di accesso e che vengano conseguiti tutti i crediti di tirocinio previsti.

xiii. maggiore flessibilità nella tabella

Si rileva che la tabella delle attività formative indispensabili è molto frammentata e rigida nella prescrizione del numero di crediti per i singoli ambiti. Pur mantenendo fermo il numero di crediti complessivo per ciascuna delle aree indicate, si ritiene opportuno introdurre un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti. Per lo stesso motivo si ritiene opportuno che il numero minimo di crediti di laboratorio sia indicato complessivamente per ogni area.

xiv. SSD delle aree Matematica e Fisica

Negli ambiti della matematica e dell'informatica, nonché nell'ambito della fisica si ritiene necessario inserire tutti i settori dell'area, tenuto conto degli obiettivi formativi e in coerenza con la prassi consolidata che si ha in queste aree per l'indicazione dei settori nelle classi e negli ordinamenti dei corsi di studio.

xv. attività a scelta dello studente

Per quanto riguarda le attività a scelta dello studente, tenuto conto che per le lauree il numero di crediti minimo previsto è 12, e che per lauree magistrali non a ciclo unico tale numero è 8, pur comprendendo che si tratta qui di una classe preordinata ad una formazione professionalizzante specifica, si giudica che il numero di 8 crediti indicato sia esiguo e debba essere aumentato.

xvi. formato della tabella

La tabella delle attività formative indispensabili dovrebbe essere ricondotta alla struttura usuale, anche al fine di inserirla nella banca dati dell'offerta formativa. Per questo motivo, nella parte analitica del parere se ne propone una riscrittura, che tiene conto delle osservazioni precedenti.

xvii. profilo formativo

Nel profilo formativo si ritiene opportuno inserire alcune integrazioni, come indicato nella parte analitica del parere.

Osservazioni per la LM per la scuola secondaria

xviii. nuove classi LM-95 e LM-96

Si comprende e si condivide la ragione di specificità che porta il regolamento a istituire nuove classi di LM per la formazione degli insegnanti per le classi di concorso "Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali" e "Tecnologia", per la scuola secondaria di primo grado. Per tali classi, sia per la loro importanza strategica per il rinnovamento culturale scientifico-tecnologico del Paese, sia in conformità con le altre classi nell'ordinamento, occorre indicare adeguatamente gli obiettivi formativi qualificanti.

Nelle classi citate è necessario avere flessibilità nella prescrizione dei numeri di crediti e negli ambiti, in modo da consentire alle sedi e agli studenti di utilizzare opportunamente le attività formative della LM per integrare il curriculum precedente.

Tale flessibilità nel regolamento è prevista per la sola classe LM-95, per la quale si ritiene tuttavia necessaria la riformulazione indicata nella parte analitica del parere, che mantiene sostanzialmente le medesime finalità ed è di più semplice e trasparente lettura.

Tirocinio Formativo Aggiuntivo

xix. flessibilità nella tabella delle attività formative

Si ritiene opportuno consentire agli atenei un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti, e quindi occorre che la somma dei minimi di crediti nei diversi ambiti sia minore di 60.

Norme transitorie, in particolare l'accesso al TFA

xx. aggiornamento del DM 22/05

Si osserva che sarà necessario un aggiornamento del DM 22/05, per tenere conto sia delle LM, sia della riforma dei settori, sia delle nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario.

xxi. esame di accesso al TFA

Si ritiene opportuno non stabilire nel regolamento gli aspetti tecnici dell'organizzazione della prova di accesso diretto al TFA nel periodo transitorio, rinviando per questi a successivi regolamenti o decreti.

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)

Parere analitico sugli articoli

ART. 1

(Oggetto del regolamento)

Come indicato nella parte generale al punto i) è necessario che il Ministro proceda al più presto a definire anche le procedure per il reclutamento, al fine sia di rendere chiaro il valore dei titoli di LM e di abilitazione all'insegnamento conferiti al termine dei percorsi di formazione degli insegnanti, sia di avere elementi certi per la determinazione dei numeri programmati.

ART. 2

(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)

Nulla da osservare

ART. 3

(Percorsi formativi)

Nulla da osservare

ART. 4

(Corsi di laurea magistrale)

comma 1

In questo comma sono previste due deroghe:

- ai requisiti minimi di docenza di cui al DM 270 art.9 comma2
- al numero minimo di crediti di cui al DM 270, art 10 commi 2 e 4

Si ritiene necessario precisare meglio le deroghe che sono concesse, al fine di evitare possibili interpretazioni e precedenti normativi non voluti.

Per quanto riguarda i requisiti minimi occorre evitare che si possa dare alla deroga l'interpretazione che, per i percorsi di formazione degli insegnanti, non si pone il problema della qualità e della presenza di adeguate risorse.

Per quanto riguarda la deroga all'art.10 commi 2 e 4 si suggerisce di dire esplicitamente che la deroga è motivata dal carattere professionalizzante specifico dei corsi di laurea magistrale per la formazione degli insegnanti.

ART. 5
(Programmazione degli accessi)

Comma 3

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, altresì, con proprio decreto le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3, 14 e 15. Le prove sono svolte contestualmente a livello nazionale.</p>	<p>Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, altresì, con proprio decreto le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3, 14 e 15. Le prove sono svolte contestualmente a livello nazionale. Le prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di un'apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.</p>

ART. 6

(Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

Comma 1

Si ritiene che debba essere cancellato lo specifico riferimento alle Facoltà di Scienze della Formazione in conformità con l'uso generale di non indicare nelle classi le facoltà in cui si possono istituire i corsi di laurea delle classi stesse. L'attivazione sarà naturalmente possibile presso le Facoltà e gli Atenei dove sussistono i requisiti necessari, definiti e verificati dal MIUR.

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>

Comma 2

Alla fine del comma aggiungere "E' inoltre richiesto il possesso di una adeguata preparazione iniziale, verificata dagli atenei attraverso le prove di ammissione ed eventualmente anche altre prove."

Comma 4

Come indicato nel parere generale, occorre precisare che le attività di tirocinio, per 24 CFU, pari a 600 ore di lavoro dello studente, non sono tutte ore di presenza in aula, ma sono comprensive delle attività di preparazione e studio individuale, e di queste attività occorre indicare la quota percentuale minima.

Comma 5

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio. che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.</p>	<p>Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione. Il titolo ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.</p>

ART. 7

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)

Comma 3.

Come indicato nella parte generale al punto iii), il CUN esprime apprezzamento per il particolare riconoscimento attribuito al valore del titolo di dottorato ai fini dell'accesso diretto al TFA, pur subordinato ad una prova di ammissione, che dovrà essere monitorata opportunamente. Si ritiene peraltro che tale riconoscimento non debba essere esteso ad altre figure e debba comunque essere non genericamente in soprannumero, ma limitato ad una quota opportuna dei posti programmati, al fine di mantenere l'obiettivo di avere una precisa programmazione ed evitare la formazione di precariato.

Si suggerisce pertanto la formulazione sottoindicata.

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>3. Le università ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2 e, previo superamento di apposita prova orale, svolta secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca, ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della circolare ministeriale 17 marzo 1997, prot. n. AGG/4/(7-A)/678/97, ovvero dell'articolo 5, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. (vedi anche art.16, comma 12)</p>	<p>3. Le università ammettono prioritariamente in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), per una quota non superiore al xx% dei posti programmati, i dottori di ricerca coloro che sono in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2, e, previo superamento di un'apposita prova orale, che costituisce anche prova di selezione, nel caso in cui si abbia un numero di candidati, dottori di ricerca nelle condizioni suddette, maggiore del numero di posti disponibili. svolta secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della circolare ministeriale 17 marzo 1997, prot. n. AGG/4/(7 A)/678/97, ovvero dell'articolo 5, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. (vedi anche art.16, comma 12)</p> <p>La prova di ammissione, valutata in ventesimi, è organizzata dalle Università tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi. Per altre classi possono essere previste prove scritte o pratiche. Condizione per l'ammissione al TFA è che la prova sia superata con un punteggio non inferiore a 15/20.</p>

Si rileva infine che nel comma 3 suddetto, è necessario precisare quali sono gli "specifici requisiti curriculari di accesso ..." ai quali si fa riferimento, poiché questo non appare chiaro.

ART. 8

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)

Si ripetono le osservazioni fatte all'art.7

ART. 9

(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

nessuna osservazione

ART. 10

(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

comma 3.

Fermo restando che il TFA è un percorso preordinato ad una formazione professionalizzante specifica, in coerenza con i principi generali dell'autonomia universitaria e per rispettare un generale criterio di flessibilità nella definizione dei percorsi formativi, si ritiene che i numeri di crediti indicati per gli ambiti nella tabella 11, relativa al TFA, debbano essere modificati come di seguito indicato

scienze dell'educazione: 15 (di cui 6 di pedagogia speciale)

didattiche disciplinari con laboratori : 15

tirocino a scuola: 15

tesi finale: 6.

Totale: 51

I 9 crediti restanti possono essere assegnati dalle sedi per disegnare percorsi formativi più mirati alle esigenze dei tirocinanti, tenuto conto anche dei diversi curricula di LM seguiti, in particolare nel periodo transitorio.

Si ritiene inoltre che per l'ambito delle Scienze dell'educazione siano da indicare tutti i settori scientifico disciplinari M-PED e altresì "tutti gli altri settori rilevanti".

Come indicato nella parte generale del parere, si ribadisce che per quanto riguarda i crediti di tirocinio, le ore corrispondenti, nella misura di 25 ore per credito, sono comprensive dello studio individuale e della preparazione della relazione di tirocinio, e che di tali attività deve essere indicata complessivamente una opportuna frazione del totale delle ore.
Si ritiene infine che il Tirocinio Formativo Attivo, per le sue specifiche caratteristiche debba prevedere l'obbligo di frequenza.

comma 7, lettera b)

Si ritiene che il tema scelto dalla commissione per l'esposizione orale di un percorso didattico debba essere comunicato al candidato 24 ore prima dell'esame.

ART. 11

(Docenti tutor della scuola dell'infanzia e primaria)

nessuna osservazione

ART. 12

(Docenti tutor della scuola secondaria di primo e secondo grado)

nessuna osservazione

ART. 13

(Albo Regionale delle Istituzioni Scolastiche)

nessuna osservazione

ART. 14

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

nessuna osservazione

ART. 15

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

Si osserva che i percorsi di cui al presente articolo, pur essendo impegnativi (60 cfu) al pari di quelli per il sostegno, di cui all'art. 14, non prevedono il rilascio di un titolo di *specializzazione* (occorre pertanto modificare tale termine nel sottotitolo dell'articolo 15), ma solo di un attestato di perfezionamento. Inoltre non è chiara la spendibilità del titolo.

ART. 16

(Norme transitorie e finali)

comma 1

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.</p>	<p>Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, possono accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado in una certa classe di concorso, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento in tale classe di concorso dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 e sue successive modificazioni.</p>

Comma 2

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Fino all'anno accademico 2011-2012 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.</p>	<p>Fino all'anno accademico 2011-2012 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. possono accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una certa classe di concorso, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento in tale classe di concorso dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 e sue successive modificazioni.</p>

Come indicato nella parte generale, è necessario prevedere una revisione del DM 22/05, in modo da consentire in particolare l'accesso al TFA anche ai laureati magistrali che otterranno il titolo nell'a.a. 2010-2011.

Comma 3

E' opportuno precisare come segue

"Gli accessi al tirocinio formativo attivo, di cui ai commi 1 e 2 sono a numero programmato..."

Commi da 4 a 12

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>4. Le università che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso. La prova mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Essa si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 11.</p>	<p>4. Le università che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso. La prova mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e le competenze linguistiche e di comprensione dei testi. Essa si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 11.</p>
<p>5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale per ciascuna classe di abilitazione nella stessa data su tutto il territorio nazionale ed è una prova costituita da quesiti a scelta multipla. secondo le modalità previste dal comma 6. Le date La data, le modalità, i contenuti e le caratteristiche delle prove sono è fissate con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero attua il monitoraggio delle prove di accesso e promuove forme di coordinamento tra gli atenei, al fine di realizzare prove comparabili sul territorio nazionale, i cui risultati possano essere utilizzati per la conoscenza del sistema universitario e per la valutazione dei percorsi di TFA.</p>
<p>6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.</p>	<p>6. soppresso</p>
<p>7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.</p>	<p>7. Nel Decreto di cui al comma 5 il Ministro può determinare una soglia minima di punteggio nel test preliminare, al di sotto della quale i candidati non sono ammessi alla prova orale. Per essere ammessi alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.</p>

<p>8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi.</p>	<p>8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata dalle Università tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi. Per altre classi possono essere previste prove scritte o pratiche.</p>
<p>9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.</p>	<p>9. Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore 15/20 è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.</p>
<p>10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:</p>	<p>10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono assegnati secondo criteri uniformi a livello nazionale, stabiliti nel decreto di cui al comma 5. — così suddivisi</p>
<p>a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;</p>	<p>soppresso</p>
<p>b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;</p>	<p>soppresso</p>
<p>c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti;</p>	<p>soppresso</p>
<p>d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.</p>	<p>soppresso</p>
<p>11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.</p>	<p>11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, a i punteggi conseguiti nel test nazionale e nella prova locale ai punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli presentati. dei candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.</p>

Comma 12

La disposizione di questo comma non è transitoria ed è già prevista nell'art.8, comma 3, con proposta di modifica

12. Le università ammettono in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, dietro il superamento della prova orale di cui al comma 8;	soppresso
--	------------------

comma 22:

Il comma istituisce la possibilità di conseguire una abilitazione al sostegno anche in mancanza di una abilitazione disciplinare, da parte degli insegnanti che si trovino in particolari condizioni di servizio prestato. Si ritiene che questa possibilità, sia pure transitoria, non sia coerente con il principio generale che ha sempre visto l'abilitazione al sostegno successiva e appoggiata ad una abilitazione disciplinare.

TABELLA 1

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)

Testo del regolamento	Osservazioni e proposte di modifica
Obiettivi formativi qualificanti	
I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.	

In particolare devono:	
a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori).	
b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini.	
c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;	
d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);	
e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia.	<i>si ritiene opportuno aggiungere la sostenibilità</i>
	<i>si ritiene opportuno aggiungere un punto che riguardi le conoscenze e capacità di gestire l'integrazione multiculturale e multietnica.</i>
f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne.	
In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli	

<p>studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, al secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.</p>	<p><i>Si ribadisce che le 600 ore, corrispondenti ai 24 crediti, sono comprensive dello studio individuale e della preparazione della relazione di tirocinio, per le quali attività deve essere riservata un'opportuna frazione del totale delle ore.</i></p> <p><i>Non si comprende la limitazione al solo secondo anno del tirocinio nella scuola dell'infanzia.</i></p>
<p>La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio.</p>	
<p>Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.</p>	
<p>Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:</p>	
<p>1) <i>matematica</i>: i sistemi numerici; elementi di</p>	<p>1) <i>matematica</i>: i sistemi numerici; elementi di</p>

geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica applicata.	geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni ; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità e statistica; i temi della matematica applicata ; elementi di modellizzazione matematica.
	1 bis) <i>Informatica</i> : approccio algoritmico alla risoluzione di problemi; applicazione dell'informatica all'elaborazione dell'informazione e alla comunicazione; multimedialità.
2) <i>fisica</i> : misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.	2) <i>fisica</i> : misure e unità di misura; densità e principio di Archimede ; la composizione atomica della materia dei materiali ; elementi di meccanica, principi di idrostatica, astronomia meccanica celeste ; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; lavoro ed energia; il suono; le onde.
3) <i>chimica</i> : elementi di chimica organica e inorganica.	3) <i>chimica</i> : elementi di chimica, analitica, fisica, inorganica, organica, farmaceutica, alimentare
4) <i>biologia</i> : elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale.	4) <i>biologia</i> : elementi di biologia umana, animale e vegetale; fondamenti di organizzazione del corpo umano; elementi di ecologia cultura ambientale .
	4 bis) cultura ambientale: sostenibilità, ambiente naturale e antropizzato, ciclo di gestione dei rifiuti
	4) ter Scienze della terra: ciclo delle rocce, ciclo delle acque, tettonica delle placche.
5) <i>letteratura italiana</i> : testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni.	5) <i>letteratura italiana</i> : testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, nel quadro della letteratura europea.
6) <i>linguistica italiana</i> : linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per	6) <i>linguistica italiana</i> : linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per

stranieri.	stranieri.
7) <i>lingua inglese</i> : elementi avanzati di lingua inglese.	7) <i>lingua inglese</i> : elementi avanzati di lingua inglese.
8) <i>storia</i> : elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.	8) <i>storia</i> : elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.
9) <i>geografia</i> : elementi di geografia fisica e umana.	9) <i>geografia</i> : elementi di geografia fisica e umana.
10) <i>attività motorie</i> : metodi e didattiche delle attività motorie.	10) <i>attività motorie</i> : metodi e didattiche delle attività motorie.
11) <i>arte</i> : disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.	11) <i>arte</i> : disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia; rappresentazione multimediale dell'immagine.
12) <i>musica</i> : elementi di cultura musicale.	12) <i>musica</i> : elementi di cultura musicale.
13) <i>letteratura per l'infanzia</i> : testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.	13) <i>letteratura per l'infanzia</i> : testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.
14) <i>pedagogia</i> : pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.	14) <i>pedagogia</i> : pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.
15) <i>storia della pedagogia</i> : storia dell'educazione; storia della scuola.	15) <i>storia della pedagogia</i> : storia dell'educazione; storia della scuola.
16) <i>didattica</i> : didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.	16) <i>didattica</i> : didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
17) <i>pedagogia speciale</i> : pedagogia speciale; didattica speciale.	17) <i>pedagogia speciale</i> : pedagogia speciale; didattica speciale.
18) <i>pedagogia sperimentale</i> : metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.	18) <i>pedagogia sperimentale</i> : metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
19) <i>psicologia</i> : elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione.	19) <i>psicologia</i> : elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione; elementi di psicologia cognitiva.

20) <i>sociologia</i> : elementi di sociologia dell'educazione.	20) <i>sociologia</i> : elementi di sociologia dell'educazione; funzionamento delle istituzioni sociali e politiche, con particolare riferimento ai fondamenti e al funzionamento della democrazia; abilità comunicative e tecniche media education.
21) <i>antropologia</i> : elementi di antropologia culturale.	21) <i>antropologia</i> : elementi di antropologia culturale.
22) <i>diritto</i> : elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.	22) <i>diritto</i> : elementi di diritto privato e costituzionale; legislazione scolastica.
23) <i>neuropsichiatria infantile</i> : elementi di neuropsichiatria infantile.	23) <i>neuropsichiatria infantile</i> : elementi di neuropsichiatria infantile.
24) <i>psicologia clinica</i> : psicopatologia dello sviluppo.	24) psicologia clinica elementi di <i>psicopatologia</i> : psicopatologia dello sviluppo.
25) <i>igiene generale e applicata</i> : igiene ed educazione sanitaria.	25) igiene generale e applicata <i>educazione sanitaria e alimentare</i> : igiene, prevenzione, conoscenze utili a un integrato sviluppo psicosessuale
Si precisa che:	Si precisa che:
a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;	a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;
b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;	b) nei CFU relativi alle attività formative caratterizzanti di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica delle discipline stesse ;
c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;	c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;
d) è necessario che nella presentazione delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;	d) è necessario che nell'insegnamento dei saperi disciplinari e presentazione delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;

e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.	e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2
---	--

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Osservazione 1 - Si rileva che la tabella delle attività formative indispensabili è molto frammentata e rigida nella prescrizione del numero di crediti per i singoli ambiti. Pur mantenendo fermo il numero di crediti complessivo per ciascuna delle aree indicate, si ritiene opportuno avere almeno un minimo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti. Per lo stesso motivo si ritiene opportuno che il numero minimo di crediti di laboratorio sia indicato complessivamente per ogni area.

Osservazione 2 - Negli ambiti della matematica e dell'informatica, nonché nell'ambito della Fisica si ritiene necessario inserire tutti i settori dell'area.

Osservazione 3 - Per quanto riguarda le attività a scelta dello studente, tenuto conto che per le lauree il numero di crediti minimo previsto è 12, e che per lauree magistrali non a ciclo unico tale numero è 8, pur comprendendo che si tratta qui di una classe preordinata ad una formazione professionalizzante specifica, si giudica che il numero di 8 crediti qui indicato sia esiguo e dovrebbe essere aumentato.

La tabella delle attività formative indispensabili dovrebbe essere per quanto possibile ricondotta alla struttura usuale, anche al fine di inserirla nella banca dati dell'offerta formativa. Per questo motivo se ne propone una riscrittura, che tiene conto delle osservazioni precedenti.

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE

Ambiti disciplinari	Settori scientifico -disciplinari	CFU	Tot. CFU
Discipline pedagogiche	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale	12	62 (di cui almeno 6 di laboratorio)
	M-PED/02 Storia della pedagogia	6	
	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	18	
	M-PED/04 Pedagogia sperimentale	9	
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	6	16
Discipline sociologiche e antropologiche	SPS/02- STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE SPS/04 - SCIENZA POLITICA SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche	6	

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI - Area 1: I saperi della scuola

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Discipline matematiche e informatica	MAT/01 Logica matematica MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilità e statistica matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica	21	135 (di cui almeno 18 di laboratorio)
Discipline letterarie	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea	12	
Linguistica	L-FIL-LET/12 Linguistica italiana	12	
Discipline biologiche ed ecologiche	BIO/01 Botanica generale BIO/03 Botanica ambientale e applicata, BIO/05 Zoologia, BIO/06 Anatomia comparata e citologia, BIO/07 Ecologia, BIO/09 Fisiologia BIO/16 Anatomia umana BIO/17 Istologia	12	
Discipline fisiche	FIS/01 Fisica sperimentale FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 Didattica e storia della fisica	8	
Discipline chimiche	CHIM/01 Chimica analitica CHIM/02 chimica fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica CHIM/06 Chimica organica CHIM/08 Chimica farmaceutica CHIM/10 Chimica degli alimenti	6	
Metodi e didattiche delle attività motorie	M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive	8	
Discipline storiche	L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04 Storia contemporanea	15	
Discipline geografiche e di scienze della terra	M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico-politica GEO/01 GEO/02 GEO/03 GEO/04 Geografia fisica e geomorfologica GEO/07 GEO/08	8	
Discipline delle arti	ICAR/17 Disegno, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 cinema, fotografia e televisione	8	
Musicologia e storia della musica	L-ART/07 Musicologia e storia della musica	8	
Letteratura per l'infanzia	M-PE-D/02 Storia della pedagogia	8	

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI - Area 2: Insegnamenti per l'accoglienza, l'integrazione e il trattamento pedagogico della differenza

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	9	31 (di cui almeno 3 di laboratorio)
Didattica e pedagogia speciale	M-PF.D/03 Didattica e pedagogia speciale	9	
Psicologia clinica e discipline igienico-sanitarie e giuridiche	MED/39 Neuropsichiatria infantile M-PSI/08 Psicologia clinica MED/09 MED/13 MED/25 MED/42 Igiene generale e applicata IUS/01 Diritto privato IUS/08 Diritto Costituzionale IUS/10 Diritto amministrativo	12	

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	CFU	CFU
Attività a scelta dello studente	8	56 (di cui almeno 10 di laboratorio linguistico)
Attività di tirocinio	24	
Laboratorio di tecnologie didattiche	3	
Per la conoscenza della lingua inglese a livello B2	12	
Attività formative per la Prova Finale	9	
Totale CFU		300

TABELLA 2
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A043 – Italiano, storia e, geografia nella scuola secondaria di I grado

1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
 L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
 L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
 L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
 L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
 L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
 L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
 L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
 L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
 L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
 L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
 L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
 L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
 L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
 L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
 L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
 L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
 M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
 M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
 M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
 M-FIL/04 ESTETICA
 M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
 M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
 M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
 M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
 M-GGR/01 GEOGRAFIA
 M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
 M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
 M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
 M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
 M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
 M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
 M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
 M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
 M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
 SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
 SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
 SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
 SPS/04 SCIENZA POLITICA
 SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
 SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
 SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 102 CFU comprendono:

- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;

- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
- 1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
- 2) M-GRR/01 Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;

2) Conseguimento della laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna, strutturata conformemente alla seguente tabella:

TABELLA 2
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Formazione disciplinare	Didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO/01 e M-GGR	18	75
	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana	18 (con almeno 6 in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio);	
	M-GRR/01 Geografia	6	
	M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea	12 (con almeno 6 in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio)	
	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico		
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 Storia della pedagogia	6	18
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 Psicologia sociale SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche		
Totale			

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	CFU	Tot. CFU
Laboratori, stage, tirocinio		27
Attività formative a scelta dello studente	8	
Per la prova finale	12	
Totale		120

TABELLA 3
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A045 – Lingua Inglese e seconda lingua straniera

- 1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:
 a) almeno 18 CFU in una lingua;
 b) almeno 12 CFU in una seconda lingua;
 c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;
 d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
 e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
- 2) Laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera, strutturata conformemente alla seguente tabella:

Si segnala che la presente tabella deve essere riportata al formato standard

	Settori scientifico-disciplinari	CFU
Lingue e Letterature moderne	L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne L-LIN/03 - Letteratura francese L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 - Letteratura spagnola L-LIN/06 - Lingue e letterature ispano-americane L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana L-LIN/10 - Letteratura inglese L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 - Letteratura tedesca L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca L-LIN/21 - Slavistica	54/72 Di cui almeno 18 in didattiche disciplinari delle lingue straniere moderne
Discipline di contesto	L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/01 - Glottologia e linguistica L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/15 Filologia germanica	6/18
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche	18 Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea		24-27
TOTALE CFU		120

TABELLA 4
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

CLASSE LM-95
delle
Lauree Magistrali in Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali

Il CUN ritiene necessario descrivere in modo più preciso, ampio e approfondito gli obiettivi formativi qualificanti della classe, in modo analogo a quello che si trova per tutte le classi dell'ordinamento. Tenuto conto degli obiettivi indicati nel regolamento e delle esigenze del sistema di istruzione, si propone la seguente descrizione.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali dell'informatica, della statistica e delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- conoscono elementi dello sviluppo storico delle discipline sopra elencate, nonché delle ragioni e dei limiti dei loro metodi; sono in grado di collegare le conoscenze matematiche e scientifiche tra loro e con i problemi della tecnica e della società;
- possiedono elementi di cultura ambientale;
- conoscono i fondamenti dell'organizzazione del corpo umano e dell'educazione alimentare e sanitaria;
- sono in grado di operare nel laboratorio informatico e scientifico, di utilizzare strumenti, di fare misure, di organizzare ed elaborare i dati sperimentali;
- sono in grado di organizzare e di fare presentazioni orali e scritte con contenuto scientifico adeguate a possibili diversi livelli di conoscenza negli ascoltatori, anche mediante tecnologie informatiche e della comunicazione o in situazioni di laboratorio;
- possiedono conoscenze psicologiche e pedagogiche e capacità relazionali utili per la comunicazione e la gestione di gruppi, in particolare di ragazzi e ragazze;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e conoscono inoltre il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio e in ambiente naturale o, comunque, attività pratiche, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

I laureati magistrali della classe possono accedere direttamente al Tirocinio Formativo Attivo, di cui all'art.10 del Regolamento....., al fine di ottenere l'abilitazione nella classe 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività professionali in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale, con una conoscenza a largo spettro delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.

In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale ed editoriale;
- istituzioni specifiche, come Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Requisiti curriculari di ammissione

L'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- almeno 90 crediti nelle aree MAT, FIS; CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SCES-S/01 di cui almeno
- 12 in MAT
- 6 in FIS
- 6 in CHIM, GEO, BIO
- 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01
- nonché la conoscenza della lingua inglese al livello B1

Percorso formativo complessivo per l'area scientifica

Per ciascuno studente verrà previsto un piano di studio individualizzato che garantisca comunque che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea precedente e nella laurea magistrale) siano presenti

- almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS; CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01
- di cui almeno
- 30 in MAT
- 12 in FIS
- 6 in CHIM,
- 6 in GEO
- 9 in BIO
- 9 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01

1. ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Da considerare insieme alle ulteriori condizioni indicate al punto percorso formativo complessivo per l'area scientifica

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Matematica	MAT/**	12	42
Fisica	FIS/**	6	
Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Informatica, Statistica, Igiene	CHIM/**, BIO/**, GEO/** INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 MFD/42		

Didattica e storia della matematica e delle scienze, epistemologia	MAF/04 FIS/08 CHIM: * BIO*, GEO*, MLD/02, M-STO/05, M-FIL/02 INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01		18
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 Storia della pedagogia	6	18
	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche		
Laboratori didattici			18
Totale			96

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	CFU	Tot. CFU
stage, tirocinio, lingua straniera		24
Attività formative a scelta dello studente (fra le quali è possibile scegliere attività di stage, tirocinio e laboratorio)	8	
Per la prova finale	12	
Totale		120

TABELLA 5
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive

- 1) Laurea nella classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive;
- 2) Laurea magistrale nella classe LM-67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 – Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.

Il CUN ritiene necessario che siano formulati specifici obiettivi formativi qualificanti del corso di Laurea Magistrale per l'insegnamento, come di seguito indicato.

I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:

- a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività tecnico-sportive in ambito agonistico nei vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati.
- b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
- c) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica e atletica nei vari sport ed ai vari livelli, fino a quello professionistico, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati.
- d) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive agonistiche per disabili.

e) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i Centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, in senso ampio, a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato.

f) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica del praticante, alle differenze legate all'età, al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere ulteriori competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l'educazione allo sport e attraverso lo sport a livello scolastico.

Devono possedere inoltre la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano.

Ai fini indicati, i laureati dovranno

- conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel contesto delle attività della scuolasecondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;
- capacità di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi individuali e di gruppo;

- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obiettivi della pratica sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurre le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la normativa a proposito, e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzioni e agli enti coinvolti nelle attività sportive.

A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi presso strutture idonee sotto la diretta responsabilità degli Atenei.

Il CUN ritiene inoltre opportuno consentire agli atenei un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti, e quindi occorre che la somma dei minimi di crediti nei diversi ambiti sia minore di 72.

Si ritiene che questo si possa ottenere riducendo da 36 a 30 i crediti per le Discipline Motorie e Sportive; lasciando a 18 il minimo dei CFU per l'ambito biomedico e riducendo a 12 i CFU per l'ambito Socio-Psico-Pedagogico, in quanto in tale ambito sono già previsti 10 crediti nella laurea della classe l-22, che è requisito necessario per l'ammissione alla LM.

La flessibilità introdotta consente alle sedi di disegnare percorsi formativi più mirati alle esigenze dei tirocinanti, tenuto conto anche dei diversi percorsi seguiti precedentemente, in particolare nel periodo transitorio.

Si ritiene infine che l'ambito biomedico non sia esaurito dai settori Bio e Med così limitatamente proposti nell'ambito biomedico e si chiede l'inserimento di Bio/16, Bio/17, Med/13, Med/38, Med/39,

In conseguenza alle osservazioni precedenti si propone la seguente riformulazione della tabella 5

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU Assegnati	CFU Totali assegnati
Caratterizzanti	Discipline motorie e sportive	M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie(24 CFU) M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive (12 CFU)	30	72
Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270, lettera b)	Biomedico	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/16 - Anatomia Umana BIO/17 - Istologia MED/09 - Medicina interna MED/13 - Endocrinologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e Specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile	18	
	Sociologico Psicologico Pedagogico	M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	12	
		BIO/11 Biologia molecolare BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia MED/42 - Igiene generale e applicata IUS/01 - Diritto privato IUS/10 - Diritto costituzionale	8	8
A scelta dello studente			8	8
Per la prova finale			12	12
Tirocini ed attività pratiche			20	20
Totale				120

TABELLA 6
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A032 – Musica

1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:

- a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;
- b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06 L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
- c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
- d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);
- e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);
- f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).

1) Laurea magistrale nella classe LM-45 – Musicologia e beni musicali, strutturata conformemente alla seguente tabella:

- si ritiene necessario introdurre attività formative per la conoscenza dell'informatica e dei fondamenti fisici dei fenomeni sonori
- la tabella è da riportare al formato standard

Area disciplinare	Musicologia e Storia della musica L-ART/07; Etnomusicologia L-ART/08 discipline relative alla letteratura italiana L-FIL-LET/10-12 discipline storiche M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 discipline delle arti e dello spettacolo L-ART/01-06	72 CFU Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L-ART/07. Tra i restanti 48-54 CFU: - almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; - almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD: (1) L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; (2) M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; (3) L-ART/01-06	72
			Totale 72 CFU
Scienze dell'educazione e discipline antropologiche	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02	18 CFU
Laboratori			18
Attività a scelta dello studente		8	
Prova finale			12

TABELLA 7
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A033 –Tecnologia

1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 90 CFU nei seguenti SSD:

MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MA/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
INF/01 INFORMATICA
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
 GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
 BIO/01 BOTANICA GENERALE
 BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
 BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
 BIO/04 FISILOGIA VEGETALE
 BIO/05 ZOOLOGIA
 BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
 BIO/07 ECOLOGIA
 BIO/08 ANTROPOLOGIA
 BIO/09 FISILOGIA
 BIO/10 BIOCHIMICA
 BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
 BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
 BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
 BIO/14 FARMACOLOGIA
 BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
 BIO/16 ANATOMIA UMANA
 BIO/17 ISTOLOGIA
 BIO/18 GENETICA
 BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
 AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
 AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
 AGR/07 GENETICA AGRARIA □
 AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
 AGR/09 MECCANICA AGRARIA
 AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
 AGR/13 CHIMICA AGRARIA
 AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
 AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
 ICAR/01 IDRAULICA
 ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA □
 ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE □
 ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI □
 ICAR/05 TRASPORTI □
 ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA □
 ICAR/07 GEOTECNICA □
 ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI □
 ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI □
 ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA □
 ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA □
 ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
 ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
 ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
 ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO □
 ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
 ICAR/17 DISEGNO
 ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA
 ICAR/19 RESTAURO
 ICAR/20 TECNICA E PLANIFICAZIONE URBANISTICA
 ICAR/21 URBANISTICA

ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA □
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA

- 2) Laurea magistrale nella classe LM-96 – Tecnologia, strutturata conformemente alla seguente tabella:

Classe delle lauree magistrali in Tecnologia (LM-96)

Obiettivi formativi qualificanti

Il CUN ritiene necessario descrivere in modo più preciso, ampio e approfondito gli obiettivi formativi qualificanti della classe, in modo analogo a quello che si trova per tutte le classi dell'ordinamento. Tenuto conto degli obiettivi indicati nel regolamento e delle esigenze del sistema di istruzione, si propone la seguente descrizione.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell'informatica;
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione;
- possiedono la capacità di inquadrare culturalmente il rapporto tra sviluppo tecnologico e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la storia della tecnologia e le implicazioni che essa comporta sullo sviluppo della società;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di operare ed organizzare laboratori informatici e tecnologici, di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di organizzare ed elaborare i dati sperimentali;
- sono in grado di organizzare e di fare presentazioni orali e scritte di contenuto tecnologico adeguate a possibili diversi livelli di conoscenza negli ascoltatori, anche mediante tecnologie informatiche e della comunicazione o in situazioni di laboratorio;
- possiedono conoscenze psicologiche e pedagogiche e capacità relazionali utili per la comunicazione e la gestione di gruppi, in particolare di ragazzi e ragazze;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono la lingua inglese almeno al livello B2 e conoscono inoltre il lessico tecnologico in tale lingua.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio e in campo o, comunque, attività pratiche, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

I laureati magistrali della classe possono accedere direttamente al Tirocinio Formativo Attivo, di cui all'art.10 del Regolamento..... , al fine di ottenere l'abilitazione nella classe 33/A - Tecnologia nella scuola media.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività professionali in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale, con una conoscenza a largo spettro della tecnologia e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.

In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale e dell'informazione;
- istituzioni specifiche, come Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che straniere.

Requisiti curriculari di ammissione

L'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari:

almeno 90 crediti nelle aree MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01, AGR, ICAR, ING-IND, ING-INF

di cui almeno

12 in MAT

12 in FIS, CHIM

6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01

nonché la conoscenza della lingua inglese al livello B1

Tenuto conto dei requisiti curriculari per l'accesso si ritiene opportuno modificare gli ambiti e i numeri di crediti come indicato nella tabella.

In alternativa si potrebbe introdurre una maggiore flessibilità nella tabella, indicando contemporaneamente opportuni requisiti curriculari complessivi (laurea + laurea magistrale) per ottenere la LM, in analogia a quanto il regolamento prevede per la LM-95.

Attività formative indispensabili

Ambiti disciplinari		CFU	Tot CFU
Discipline matematiche	tutti i settori MAT a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01	12	6
Discipline fisiche, chimiche e geologiche	tutti i settori FIS, tutti i settori CHIM, GEO/07- GEO/09	18	9
Informatica, ingegneria dell'informazione e statistica	INF/01 INFORMATICA ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZ. DELLE INFORMAZIONI SEC-S/01 STATISTICA		9
Discipline di Ingegneria civile, architettura e design	A scelta entro tutti i SSD ICAR	6	30
Discipline di Ingegneria industriale	A scelta entro tutti i SSD ING-IND (da ING-IND/01 a ING-IND/35)	12	
Discipline di Ingegneria dell'informazione	A scelta entro tutti i SSD ING-INF (da ING-INF/01 a ING-INF/07) escluso ING-INF/05	12	
Laboratori didattici		18	18
Discipline per il contesto culturale della tecnica	tutti i settori		6
Scienze della educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	18 di cui almeno 6 CFU nei settori M- PED/01, M- PED/02	18
Discipline a scelta	cancellare tutti i settori	12	8
Altre attività (in particolare tirocinio, stage, lingua inglese)			4
Prova finale		12	12
			120

Tabelle 8, 9, 10
nessuna osservazione

TABELLA 11
(Art. 10, comma 6)

Si ritiene opportuno consentire agli atenei un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti, e quindi occorre che la somma dei minimi di crediti nei diversi ambiti sia minore di 60.

Si ritiene che questo si possa ottenere riducendo da 18 a 15 i crediti per le scienze dell'educazione, nonché per le didattiche disciplinari e riducendo da 19 a 15 il numero di crediti per il tirocinio.

Per quanto riguarda il tirocinio, 19 crediti, equivalgono a 475 ore e, anche calcolando che solo una parte di tali ore siano da svolgersi in classe, si tratta comunque di una quantità grande, difficilmente realizzabile in generale. In ogni caso, grazie alla flessibilità che si ottiene, le sedi possono comunque nella loro autonomia, se lo ritengono possibile e utile, aumentare i crediti di tirocinio.

La flessibilità introdotta consente alle sedi di disegnare percorsi formativi più mirati alle esigenze dei tirocinanti, tenuto conto anche dei diversi percorsi seguiti precedentemente, in particolare nel periodo transitorio.

Si ritiene infine che l'ambito delle Scienze dell'educazione non sia esaurito dai settori M-PED indicati nel regolamento e si propone adottare l'indicazione "M-PED e tutti gli altri settori rilevanti".

In conseguenza alle osservazioni precedenti si propone la seguente riformulazione della tabella 11.

Ambiti disciplinari		CFU	CFU
Scienze dell'educazione con laboratori	M-PED e tutti gli altri settori rilevanti	15 di cui almeno 6 di attività rivolte ai bisogni speciali	60
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici		15	
Tirocinio a scuola		15	
Prova finale e relazione finale di tirocinio		6	

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 3612

Roma, 12 giugno 2009

All' Avv. Vincenzo Nunziata
 Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
 SEDE

c, p.c. Al dott. Giorgio Bruno Civello
 Direttore Generale AFAM
 SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro recante Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244": richiesta di parere.

Adunanza del 26 maggio 2009

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- Visto l'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- vista la richiesta di parere sulla bozza di decreto in oggetto del 18 maggio 2009, prot. ADOUFGAB n. 4656/GM;

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Approva il seguente parere:

il CNAM esprime parere favorevole sullo schema di Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", con le seguenti modifiche e integrazioni di seguito elencate:

premesse del Decreto

essendo citati all'art. 9 dello schema di Regolamento inserire:

- visto il Decreto 7 ottobre 2004 n. 82/2004
- visto il D.M. 28 settembre 2007 n. 137/2007

art. 3 comma 3

- alla terza riga del comma dopo "sono attivati" togliere "anche".
- al termine del comma, dopo "formativo attivo" inserire la seguente frase "ferme restando le specifiche attribuzioni già in essere nell'area dell'Università, in riferimento alla Storia dell'Arte (classe A061, di esclusiva competenza universitaria) ed alla Educazione Musicale (classe A032, condivisa con i Conservatori)."

Si riportano le motivazioni che hanno determinato gli interventi all'art. 3, comma 3:

Nel corso degli ultimi anni il settore della formazione di terzo livello ha maturato sia in ambito universitario sia all'interno del Comparto AFAM, una significativa esperienza metodologica, culturale e didattica nel campo della formazione degli insegnanti.

Tuttavia, le specifiche competenze riguardanti la formazione artistica, musicale e coreutica nelle classi di insegnamento afferenti a tali aree sono state tradizionalmente sviluppate in seno ai percorsi delle istituzioni artistiche di terzo livello, in ragione della evidente caratterizzazione dei saperi e delle capacità necessarie alla formazione di questi specifici profili della docenza.

Pertanto, ritiene che, per evitare sovrapposizioni derivanti dall'utilizzo di una terminologia poco esplicitiva sarebbe più opportuno modificare l'articolo 3, eliminando la dicitura "anche", ferme restando le specifiche attribuzioni già in essere nell'area dell'Università, in riferimento alla Storia dell'Arte (classe A061, di esclusiva competenza universitaria) ed alla Educazione Musicale (classe A032, condivisa con i Conservatori).

L'utilizzo del termine "anche" sembrerebbe, infatti, ricondurre all'applicazione di un principio "aggiuntivo" nella determinazione dei percorsi formativi delle Istituzioni appartenenti ai due comparti della formazione di terzo livello. Questo organo ritiene, per contro, che sarebbe più consigliabile mantenere un carattere maggiormente esclusivo della formazione ad ulteriore tutela della riconoscibilità dell'offerta didattica nel delicato settore della formazione degli insegnanti.

art. 4 comma 2

inserirle al termine del comma, dopo "facoltà di più atenei" le parole "o in convenzione tra Facoltà universitarie e Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale".

In analogia a quanto disciplinato per i Corsi universitari all'art. 4 si propone di aggiungere l'articolo 4 bis con il seguente testo:

ART. 4 BIS

(Corsi di Diploma Accademico di Secondo livello)

1. I corsi di Diploma Accademico di Secondo livello di cui al presente decreto sono istituiti dalle Istituzioni AFAM ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2007, n.137/07 e ai sensi del decreto 7 ottobre 2004, n.82.
2. I corsi di Diploma Accademico di Secondo livello possono essere attivati con il concorso di una o più Istituzioni anche universitarie sulla base di specifiche convenzioni.
3. Nella convenzione di cui al precedente comma devono essere indicati la scuola di riferimento, la sede amministrativa dello stesso, e definito l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascuna Istituzione per il funzionamento dei corsi.
4. Al fine di ottimizzare le risorse economiche e organizzative le Istituzioni possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di Diploma Accademico di secondo livello.
5. E' in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle scuole o dipartimenti di riferimento e dalle istituzioni interessate.

art. 8 comma 1

nella prima riga, sostituire il riferimento alla lettera c) con lettera b)

art. 9 comma 4

all'ultima riga del comma sostituire le parole "tabella 11" con le parole "tabella 10"

art. 10 comma 1

alla seconda riga del comma dopo le parole "60 crediti formativi" togliere la parola "universitari"

art. 10 comma 6

alla quarta riga del comma, dopo le parole "relatore un docente" togliere la parola "universitario".

art. 12 comma 1

alla prima riga del comma, dopo le parole "Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le università" inserire le parole "e le Istituzioni AFAM"

art. 16 comma 4

alla prima riga del comma dopo le parole "Le università" inserire le parole "e le Istituzioni AFAM"

Tabelle allegata allo schema

Per quanto riguarda le tabelle 8 e 9 relative rispettivamente alle classi di concorso A032 e A077 si segnala primariamente un refuso, in quanto la tabella 8 va riferita all'art. 9 comma 2 anziché all'art. 8 comma 1 erroneamente riportato nel sottotitolo della stessa.

Nel proporre modifiche e integrazioni il CNAM si è attenuto alle tabelle già esistenti nel D.M. 137/07 in quanto esperienza didattica in atto.

Inoltre, per una maggiore ottimizzazione tra i sistemi formativi AFAM e Università, nonché per meglio caratterizzare l'offerta formativa, sono stati inseriti i codici dei settori artistico disciplinari di riferimento delle singole discipline di cui al D.M. 483/08 (tabella B), escluse le discipline appartenenti alle attività formative di base dell'area comune. Si ritiene in questo di uniformarsi all'indicazione prevista per gli stessi corsi di studi di cui al D.M. 137/07 dove tali discipline «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07). Nell'area delle attività formative integrative della Tabella 8 non viene attribuito alcun codice per la disciplina "Improvvisazione allo strumento" in quanto verrà attribuito al settore artistico-disciplinare corrispondente allo strumento di riferimento. Similmente - per lo stesso motivo - nella tabella 9 non viene attribuito alcun codice alle discipline dell'area caratterizzante "Prassi esecutiva e repertori" e "Metodologia dell'insegnamento strumentale", nonché nell'area delle integrative alla disciplina "Improvvisazione allo strumento" e "Pratica dell'accompagnamento estemporaneo".

Per quanto riguarda l'articolazione delle singole tabelle, il CNAM ritiene utile procedere ad una maggiore integrazione e comparabilità dei due percorsi formativi (8 e 9), già prevista peraltro nel DM 137/07, per favorire l'ottimizzazione delle risorse ed una possibile trasversalità fermo restando il principio che l'indirizzo previsto dalla A077 deve prevedere una adeguata presenza di discipline relative alla pratica strumentale unita ai contenuti specifici delle discipline afferenti ai settori artistico-disciplinari dell'area di didattica della musica.

Queste le modifiche proposte:

Tabella 8

Attività formative di base (area musicale)

- sostituzione della denominazione della disciplina "elementi di tecnica vocale" con la denominazione "fondamenti di tecnica vocale";

Attività formative integrative

- sostituzione della disciplina "Composizione per la popular music", con la disciplina "Storia della popular music" intesa come conoscenza e come trattamento di un repertorio più adeguati alle sue applicazioni nella scuola secondaria di primo grado;

Tabella 9

Attività formative di base (area musicale):

- la denominazione di "elementi di composizione" è modificata in "elementi di composizione per didattica della musica";

- viene soppressa la disciplina "metodologie strumentali per l'infanzia" perché non si ritiene pertinente al percorso in oggetto in quanto più riferibile alla scuola primaria;

- la denominazione della disciplina "Concertazione e direzione di coro" viene modificata in "Direzione e concertazione di coro per didattica della musica";

- la denominazione della disciplina "Concertazione e direzione strumentale" viene modificata in "Pratiche di musica d'insieme";

- la denominazione della disciplina "Pedagogia della musica" viene modificata in "Pedagogia musicale";

- la denominazione della disciplina "Storia della musica" si modifica in "Storia della musica per didattica della musica";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 4855

Roma, 13.08.2009

All' Avv. Vincenzo Nunziata
Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
SEDE
e, p.c. Al dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro recante Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244": richiesta di parere.

Adunanza del 26 maggio 2009

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- Visto l'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Vista la richiesta di parere sulla bozza di decreto in oggetto del 18 maggio 2009, prot. ADOUFGAB n. 4656/GM;
- Vista la delibera prot. 3612 del 12 giugno 2009 approvata dal CNAM nella seduta del 26 maggio 2009;
- Considerato che, come riportato nel testo del parere, nella tabella 9, tra le attività formative integrative (a scelta), deve essere tolto il codice alla disciplina Pratica dell'accompagnamento estemporaneo;
- Considerato, altresì, che, viene proposto, nella tabella 10, lo spostamento dell'anatomia artistica dal raggruppamento di discipline il cui totale di crediti formativi è pari a 24 al raggruppamento di discipline il cui totale di crediti è pari a 30.

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Approva il seguente parere:

il CNAM integra il precedente parere sullo schema di Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", con le tabelle n. 9 e n. 10 allegate.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Furlanis

Tabella 9

(Art. 9 comma 2)

Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso di strumento (A077)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1)	12 CFA
Pedagogia generale Psicologia generale e dell'età evolutiva Didattica generale Legislazione e organizzazione scolastica	
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale)	28 CFA
CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica CODD/03 Pratiche di musica di insieme CODD/04 Pedagogia musicale CODD/06 Storia della musica per didattica della musica CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea	
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	48 CFA
Prassi esecutive e repertori (*) Metodologia dell'insegnamento strumentale (*) COMI/03 Musica da camera (*)Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta)	12 CFA
COME/05 Informatica musicale COTP/02 lettura della partitura CODI/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento (*) Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMI/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06 Storia della Popular Music (*)Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	
Laboratori didattici	10 CFA
Tesi finale	10 CFA
TOTALE	120 CFA

(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere» attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

TABELLA 10 (Art. 9, comma 2)			
<i>Classe di abilitazione A028 Arte e immagine</i>			
Tipologia delle attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	totale crediti formativi
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	30
	ABST59	Pedagogia e didattica dell'arte	
	ABST50	Storia dell'architettura	
	ABST55	Antropologia Culturale	12
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	
	ABST46	Estetica	
	ABST56	Discipline Sociologiche	
	ABVPA61	Beni culturali e ambientali	
ABVPA63	Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali		
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABPR14	Elementi di architettura e urbanistica	30
	ABPR16	Disegno per la progettazione	
	ABST52	Storia e metodologia della critica d'arte	
	ABST48	Storia delle arti applicate	
	ABAV1	Anatomia artistica	
	ABAV3	Disegno	24
	ABPR17	Design	
	ABAV6	Tecniche per la pittura	
	ABAV12	Tecniche per la Decorazione	
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	
	ABAV2	Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte	
	ABAV4	Tecniche Grafiche Speciali	
	ABPR21	Modellistica	
	ABPR31	Fotografia	
ABPR16	Metodologia della progettazione		
Laboratori, esami a scelta, tesi finale	ABLIN72	Lingue	24
	ABTEC39	Tecnologie dell'informatica	
		Esami a Scelta	
		Prova Finale	
		Totale Crediti	120



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

26 giugno 2009

Prot 203
 Spedito il 26/6/09

Alla c.a. Ministro
 On. le avv. MARIANELLA GELMINI
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università
 e della Ricerca
SEDE

Alla c.a. Capo di Gabinetto
 Avv. VINCENZO NUNZIATA
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università
 e della Ricerca
SEDE

e p.c. alla c.a. del Presidente
 On. VALENTINA APREA
 VII Comm. Permanente
 Camera dei Deputati
SEDE

Oggetto: **Parere in relazione allo schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"**

Adunanza del 26 giugno 2009

II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTA la nota prot. n. 134 del Capo di Gabinetto pervenuta allo scrivente Organo in data 22 maggio 2009 con la quale si richiede parere concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

VISTI i lavori della Commissione Didattica riunitasi in data 25 giugno 2009,

SENTITA la relazione del Consigliere Ciocca;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

ADOTTA ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE

**Parere in relazione allo schema di regolamento concernente la
 "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"**

Il CNSU prende atto che dopo numerose sollecitazioni, pervenute anche dallo scrivente Organo, si è finalmente dato seguito ai lavori della Commissione costituita con DM 30 luglio 2008, proponendo l'attesa riforma complessiva del percorso di formazione iniziale degli insegnanti.

In questa sede è, in primo luogo, necessario sottolineare che si rileva una reale urgenza riguardante tutti coloro che desiderano intraprendere l'iter di abilitazione alla docenza nelle scuole e, segnatamente, ciò concerne le sorti degli studenti laureatisi nell'a.a. 2007/2008 e nell'anno accademico in corso: è, in questo senso, doveroso predisporre al più presto un percorso che definisca chiare prospettive di accesso all'insegnamento e, pertanto, lo scrivente Organo sollecita ogni soggetto istituzionalmente coinvolto nella costituzione del TFA - Ministro, dirigenti ministeriali, Uffici Scolastici Regionali ed Atenei - ad attivare immediatamente, già a partire dall'a.a. 2009/10, l'anno di Tirocinio Formativo Attivo

Del resto, il CNSU apprezza che il disegno complessivo sottoposto a parere preveda una riduzione - rispetto alla trascorsa esperienza biennale delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario - dei tempi richiesti allo studente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento superiore: la durata annuale del Tirocinio Formativo Attivo è da valutarsi, pertanto, positivamente.

Di seguito lo scrivente Organo, prescindendo da un'analisi minuziosa di ogni singolo comma dell'articolato, enuclea le osservazioni a proprio avviso fondamentali a riguardo dello schema di regolamento di cui in oggetto.

Preme, fin da subito, evidenziare che non è sempre stato possibile ed agevole valutare la bontà di talune norme previste da tale bozza - in particolare le modalità di determinazione del numero programmato all'accesso di cui all'art. 5 - in quanto non si è ancora proceduto a delineare le principali direttrici della riforma del reclutamento degli insegnanti

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DALLA FORMAZIONE PRIMARIA (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA)

Si osserva che l'aumento della durata normale del corso da quattro a cinque anni, sebbene giustificata da esigenze di armonizzazione con le disposizioni del DM 270/04 e del Processo di Bologna, appare tuttavia ingiustificata quanto ai contenuti, è, ad ogni modo, da valutare positivamente che il percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico offra una doppia abilitazione, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Il CNSU evidenzia che l'architettura complessiva della classe è a tal punto frammentata, a causa dell'inserimento di un eccessivo numero di CFU vincolati all'interno dei vari Settori Scientifico Disciplinari, da farla risultare quasi un marafesto degli studi. Inoltre, il numero degli SSD previsti rende difficile apprezzare il valore culturale del corso: la classe, così come presentata, costringerebbe lo studente ad affrontare - giocoforza superficialmente - una formazione praticamente onnicomprensiva. Il fatto risulta ancor più grave se si considera che allo studente non viene concessa la possibilità di creare un proprio curriculum di studi personalizzato attingendo da un congruo numero di CFU a scelta dello studente. Pertanto si ritiene che la classe debba precisare, in analogia a quanto previsto dal DM 16 marzo 2007 sulle Lauree Magistrali, che i crediti a scelta dello studente siano pari a venti.

La struttura rigida del percorso deve essere, inoltre, mitigata dalla facoltà offerta allo studente di trasferirsi dalla classe in questione ad altre classi di Laurea (o viceversa) vedendosi riconosciuti, nella nuova carriera, i crediti già maturati.

Per altro si fa notare che la distribuzione dei CFU sulle singole materie tradisce, in taluni casi, alcune autorevoli e recenti posizioni ministeriali con le quali si è manifestata l'intenzione di procedere alla fissazione di una soglia minima di crediti formativi universitari per esame pari a sei.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Il CNSU non condivide l'architettura del percorso di formazione iniziale degli insegnanti per le scuole secondarie nel punto in cui essa prevede un accesso a Lauree Magistrali ad hoc - o a curricula interni a tali classi - contingentato mediante numero programmato; tale contingentamento dovrebbe avvenire, previa acquisizione di tutti i requisiti d'accesso, analogamente a quanto accadeva per le SSIS. Da una parte, infatti, non sembra possibile prevedere casi di numero programmato ulteriori rispetto a quelli delle classi tassativamente elencate dalla legge n. 264 del 1999; dall'altra non si comprende la modalità con cui verrà previsto tale contingentamento in quelle realtà in cui lo stesso corso non sia offerto semplicemente con sbocchi didattici.

Si chiede, piuttosto, che alla creazione di nuove classi di Laurea - o di curricula ad hoc all'interno di classi già esistenti - venga preferita l'indicazione di prerequisiti, in termini di CFU maturati all'interno di SSD predeterminati, per l'accesso al TFA.

Si ritiene, inoltre, doveroso - come già assente in riferimento al corso di Scienze della Formazione Primaria - ribadire che anche per le Lauree Magistrali per l'insegnamento nella scuola secondaria è necessario sia offerta allo studente la possibilità di trasferirsi dalle classi in questione ad altre classi di Laurea (o viceversa) vedendosi riconosciuti, nella nuova carriera, i crediti già maturati.

Da ultimo la creazione di nuove lauree per l'insegnamento nelle scuole secondarie inferiori nelle materie di Tecnologia e Scienze potrebbe abbassare il valore culturale e formativo della figura del docente che rischia di essere così troppo tecnico e specialistico per una figura, tra l'altro, poco spendibile in percorsi diversi dall'insegnamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Qualora comunque il Ministro intenda emanare tali nuove classi - considerate pleonastiche ben potendosi costruire percorsi di formazione iniziale all'interno delle classi vigenti - parimenti a quanto già scritto in sede di esame della nuova LM 85-bis, si ritiene doveroso prevedere un numero di crediti a scelta dello studente pari a otto

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Il CNSU, ravvisando la fondamentale importanza della quota di CFU riservata all'esperienza di tirocinio, ritiene che essa debba essere valorizzata, in ragione della denominazione stessa che si attribuisce al TFA.

Inoltre è preoccupazione impellente del CNSU che per ogni CFU di tirocinio venga stabilito il rapporto in ore tra didattica prestata dal tirocinante in aula e ore dedicate alla preparazione delle lezioni e allo studio individuale, bilanciando le necessità di una consistente esperienza "sul campo" e di una indispensabile preparazione ed elaborazione personale delle lezioni. Particolare attenzione va riservata alle funzioni che verranno assegnate al tirocinante: infatti, per nessun motivo, quest'ultimo dovrà essere costretto a prestare un numero di ore eccessivo di didattica, diventando così strumento per una fraudolenta sostituzione di personale assente

Con riferimento specifico alla Tabella 12 allegata allo schema di regolamento di cui in oggetto, il CNSU ritiene sia preferibile prevedere - all'interno delle didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici - un numero di crediti formativi non inferiore a 12 per l'acquisizione delle conoscenze non ancora acquisite durante il biennio magistrale.

Il docente che accompagna e segue il tirocinante all'interno della scuola riveste un ruolo cruciale non semplicemente riducibile alla figura del tutor: egli deve poter articolare il tirocinio sulla base delle concrete esigenze ed attitudini del futuro insegnante, evitando che la normativa ministeriale e il consiglio di corso di tirocinio vincolino fin nello specifico le attività che il tirocinante deve svolgere in aula.

Si valuta inoltre positivamente la previsione dell'art. 4, comma 5: tale norma, prevedendo che l'anno di TFA sia allestito ed erogato all'interno delle singole facoltà, assegna al tirocinante lo status di studente universitario a tutti gli effetti. Si chiede pertanto di introdurre una specifica disposizione normativa che richiami le università e gli enti per il diritto allo studio a tutelare tali soggetti in maniera equipollente agli iscritti alle lauree e lauree magistrali, soprattutto per quanto riguarda la tassazione ed i contributi studenteschi, nonché l'erogazione dei normali servizi di DSU costituzionalmente garantiti

Da ultimo, si sottolinea che il tema assegnato per l'esposizione orale del tirocinante in sede di prova finale debba essere comunicato in tempo utile e comunque non oltre tre giorni prima dalla prova.

NORME TRANSITORIE (ART. 10)

La fase transitoria è momento delicato ed indispensabile del processo di attuazione del percorso di formazione iniziale degli insegnanti proposto dallo schema di regolamento di cui in oggetto: è, infatti,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

necessario assicurare, rispettando le scelte professionali e di vita già messe in essere dagli interessati, continuità e conclusione ai percorsi formativi in corso.

Bisogna, in primo luogo, nel passaggio dalle SSIS al TFA, garantire agli universitari che hanno già intrapreso gli studi magistrali di non vedere mutati i criteri di accesso alla fase abilitativa del percorso di formazione all'insegnamento. Questi studenti hanno, infatti, già impostato i propri piani di studio sulla base dei requisiti indicati dai DD.MM. 39/98 e 22/05: si ritiene pertanto corretta la scelta effettuata all'art. 16, commi 1 e 2.

Si richiede inoltre che nella fase transitoria, al fine di assicurare i diritti questi dei laureati, venga emanato un nuovo DM ad aggiornamento del DM 22/05 in modo da garantire l'accesso ai nuovi laureati magistrali nelle classi di cui al DM 270/04¹

Il CNSU, nel ribadire l'urgenza dell'attivazione dell'anno di TFA, ipotizza che la prova di selezione all'accesso del Tirocinio Formativo Attivo, qualora ciò garantisca tempi più celeri, possa essere per l'a.a. 2009/10 predisposta a livello nazionale.

In riferimento al medesimo art.16, comma 7, si ritiene doveroso evidenziare che è certamente troppo elevata la soglia di 42/60 prevista per essere ammessi alla fase orale dell'esame di accesso al TFA. Si suggerisce pertanto di ridurla, tenendo in considerazione i risultati medi emersi dalle prove di accesso alle SSIS fino ad oggi sostenute.

A riguardo dell'art. 16, comma 12, il CNSU manifesta apprezzamento per la scelta di ammettere in soprannumero al TFA quanti hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca, valorizzando in questo modo gli anni di studio e di alta formazione che costoro hanno affrontato: la scuola può solo ricevere giovamento dall'ingresso nel mondo dell'insegnamento di persone così qualificate.

Si ritiene, infine, di fondamentale importanza che sia introdotta, quanto meno nella fase transitoria, una norma che valorizzi nell'accesso al TFA l'esperienza nell'insegnamento già maturata da quanti durante gli ultimi due anni hanno scelto di avviare un rapporto di lavoro nell'ambito della docenza, pur non essendo abilitati e neppure potendo intraprendere il percorso di abilitazione in seguito alla sospensione delle SSIS. Si suggerisce, in questo senso, di riconoscere come crediti di tirocinio le ore già svolte in aula: bisogna, infatti, evitare che questi insegnanti siano costretti ad abbandonare il proprio incarico per dedicarsi integralmente alla formazione prevista dal TFA.

Per il CNSU

il presidente

Dario Celli

¹ Si veda, nella stessa prospettiva, la segnalazione avanzata dal CNSU in data 27 maggio 2008 in riferimento alla Laurea Specialistica 56/S



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per
L'Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.*

MIURAOODGOS prot.nr 6551

Roma, 22 giugno 2009

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

ADUNANZA DEL 22 GIUGNO 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 4656 del 18 maggio 2009 con la quale il Ministro ha richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Visto il parere in sede istruttoria del Comitato redazionale incaricato di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

Il proprio parere nei seguenti termini:

Il CNPI con pronuncia di propria iniziativa (9 luglio 2008) ha già offerto uno specifico contributo sulla formazione iniziale e in servizio del personale docente con l'intento di riaprire un confronto su questo tema in una fase delicata e di profonda trasformazione del sistema scolastico italiano.

Da quelle osservazioni il CNPI intende ripartire per sottolineare che le scelte in materia di formazione del personale, così come già avviene in altri paesi, non possono che essere collegate alle analisi di contesto e agli obiettivi strategici al centro delle politiche dell'UE per le quali *"l'istruzione e la formazione sono elementi cruciali per lo sviluppo delle potenzialità dell'U.E. a lungo termine sotto il profilo delle competenze nonché della coesione sociale"* (Consiglio d'Europa 2006) e *"la qualità dell'insegnamento è uno dei fattori chiave che determinerà la misura in cui l'Unione europea potrà incrementare la sua competitività in un mondo globalizzato"* (Commissione Europea 2007).

In coerenza con questi obiettivi, peraltro confermati dalle necessità poste dall'attuale crisi economica mondiale, il CNPI, aveva avanzato osservazioni e proposte sulla formazione iniziale nella consapevolezza che in pochi anni sono cambiate le richieste di professionalità per gli insegnanti, come testimonia lo stesso profilo professionale ridefinito nell'ultimo contratto di lavoro (art. 26 CCNL sottoscritto il 29-11-2007) e richiamato, ancorché in parte, dall'art. 2 dello schema di regolamento oggetto dell'espressione di parere, che definisce gli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti.

Al riguardo, sull'art. 2, si osserva che non possono essere omessi, nel declinare gli obiettivi dei diversi percorsi della formazione iniziale degli insegnanti, quelli riguardanti la ricerca, la valutazione e la documentazione in quanto sono i presupposti indicati all'art. 6 del DPR 275/1999, su cui implementare e sostenere lo sviluppo dell'autonomia didattica, di ricerca e sperimentazione nell'ottica dell'innovazione del sistema di istruzione e formazione.

La formazione iniziale, finalizzata a valorizzare la funzione docente, dovrà pertanto promuovere l'acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, epistemologiche, psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, rapportandosi con i cambiamenti sociali in atto.

In ogni caso le osservazioni specifiche contenute nella pronuncia sopra richiamata, che si allega al presente parere, mantengono piena validità e attualità e costituiscono il riferimento per il parere reso in questa sede, a partire dalla scelta di percorsi di studio che perseguano l'obiettivo della pari dignità e del pari valore della formazione iniziale di tutti i docenti. Percorsi che siano congruenti con il profilo culturale e professionale dell'insegnante, che mantengano la flessibilità in rapporto ai livelli di scolarità, che contemperino lo specifico disciplinare anche in una prospettiva integrata, le dimensioni dell'epistemologia e delle didattiche disciplinari, la dimensione psico-pedagogica.

Quanto sopra postula il **rafforzamento della relazione scuola – università**, senza alcuna subalternità dell'una rispetto all'altra, favorendo la declinazione dello specifico contributo di professionalità, progetti, attività e percorsi che la prima deve essere chiamata a dare oltre le attività, pur importanti, relative al tirocinio. Le specificità professionali, le conoscenze, le competenze che si sviluppano nella quotidianità del *"fare scuola"* definiscono, infatti, un repertorio di esperienze e di saperi che devono trovare spazio in

tutte le fasi del percorso formativo degli insegnanti. Il CNPI ritiene che siano da prevedere attività didattiche e di laboratorio da affidare al personale delle scuole, opportunamente selezionato, valorizzando le professionalità presenti e la stessa istituzione scolastica autonoma nel suo complesso.

Nel merito dell'articolato

Il CNPI, assume come **metodo** l'analisi degli articoli da 1 a 15 per **esprimere osservazioni e avanzare proposte**, nel rispetto del ruolo e delle prerogative proprie dell'Organismo di rappresentanza del mondo della scuola e di affrontare, invece, i contenuti dell'art. 16, al fine di realizzare, attraverso **proposte emendative**, un trattamento equo per coloro che hanno già iniziato percorsi di formazione universitaria o che abbiano avuto o abbiano in corso esperienze di insegnamento.

Nel testo che segue, il parere richiesto.

Sulla prima finalità e con riferimento agli articoli da 1 a 15

Il CNPI, preliminarmente, rileva che lo schema di regolamento si colloca in un contesto attualmente caratterizzato da elementi di instabilità. Da una parte assume, infatti, la **transitorietà** derivante dal raccordo non ancora definito "formazione iniziale – reclutamento" (*"nelle more ..."* art.1), dalla riforma del sistema universitario e dalla revisione ordinamentale del primo e secondo ciclo e dall'altra, la transitorietà che deriva dalla necessità di assicurare, rispettando le scelte professionali e di vita già messe in essere dagli interessati, continuità e conclusione, entro il 2013, ai percorsi formativi in corso.

L'assenza di un collegamento tra formazione iniziale e procedure di reclutamento ripresenta nei fatti una serie di criticità e d'incertezze che pesano sulla qualità dei processi e dei percorsi. Il CNPI, ritiene necessario che siano prospettate soluzioni, immediatamente applicabili nella fase transitoria per salvaguardare aspettative e diritti delle persone che hanno già intrapreso percorsi di studio per la professione docente e perché, in prospettiva, il rapporto *"formazione-reclutamento"* possa contare su una stabilità che faccia operare scelte informate e motivate.

Riguardo alla struttura dei percorsi formativi declinati all'art. 3 dello schema di regolamento, il CNPI condividendo la scelta di una loro articolazione, ritiene, comunque, necessario che venga reso esplicito il richiamo all'unitarietà della funzione docente pur nelle specificità che devono contrassegnarla, anche in relazione all'ordine e grado di scuola in cui opera, collocato nel ridefinito percorso scolastico obbligatorio di durata decennale.

Occorre conseguentemente prevedere attività e percorsi in cui le conoscenze disciplinari possono essere messe in gioco dall'insegnante nei contesti di apprendimento. Il CNPI ritiene opportuno che piani di studio, laboratori e attività di tirocinio concorrano a realizzare un **equilibrio tra sapere disciplinare-didattico e sapere psico-pedagogico**, superando concettualmente la frammentazione dei tre percorsi formativi, prevedendo nuclei formativi integrati ancorché declinati sulla specificità richiesta dal dover essere pronti a lavorare e a relazionarsi con età psicofisiche diverse.

Inoltre, il CNPI ritiene che debba essere previsto un chiaro riferimento alla **cultura della "formazione lungo tutto l'arco della vita"**, che interessa e coinvolge tutto il percorso educativo e formativo, dall'infanzia all'età adulta, che deve poter contare su insegnanti e formatori all'altezza dei compiti assegnati all'istruzione e alla formazione nell'attuale momento storico e in prospettiva.

Il CNPI rileva, altresì, come la non previsione di percorsi universitari specifici per gli **insegnanti tecnico-pratici** mini la conclamata unicità della funzione docente consolidando distanze professionali ed una diversa funzionalità nell'azione educativa e formativa degli alunni.

Riguardo al **tirocinio**, il CNPI, nel ribadire l'importanza di questa attività, rileva la differente impostazione ed organizzazione prevista per i diversi percorsi di laurea magistrale descritti nell'art. 6, c. 4 per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria -con avvio dal secondo anno- e nell'art. 10 per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che definisce il corso di durata annuale di preparazione all'insegnamento.

Il CNPI ritiene che in ogni percorso formativo il tirocinio debba diventarne il tratto qualificante permettendo esperienze professionali in situazione, anche se protetta, e prima verifica della capacità di **sintesi tra teorie e pratica** cui l'insegnante è chiamato ad operare nella sua attività professionale.

Il CNPI considera importante che tale attività sia ridefinita secondo l'impostazione della "ricerca-azione" integrando così la formazione accademica del percorso di laurea magistrale con l'esperienza maturata dalle scuole nell'attività professionale diretta. In questa prospettiva per la laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si dovrebbe meglio specificare che le attività di tirocinio si sviluppano dal secondo anno (e non solo "*nel secondo anno*" come indicato in Tabella 1) sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria fermo restando che in Tabella 1 e Tabella 12 andrebbe ripensata la sequenza "osservazione/azione", peraltro non quantificata temporalmente, per favorire una sequenza metodologica che si sviluppi dal protocollo osservativo all'azione didattica, con l'assistenza dell'insegnante tutor.

Il CNPI assume, condividendo pienamente, le specifiche finalità attribuite alle attività di tirocinio e osserva come queste richiedano un coinvolgimento più incisivo e articolato dell'istituzione scolastica, vista come luogo di elaborazione e produzione culturale, nonché come "*comunità di pratiche ed educante*", in cui il tirocinante può misurarsi con tutte le dimensioni connesse alla funzione docente, imparando con gli altri e dagli altri. Ne discende la necessità di una valorizzazione della scuola dell'autonomia, e del suo personale, che si fa carico di tale attività riequilibrando la composizione del consiglio di tirocinio (art.10, c. 4), della commissione d'esame (art. 10, c. 8) con una presenza paritetica delle diverse professionalità coinvolte provenienti dall'università e dalla scuola (dirigenti, tutor di scuola, tutor coordinatori).

Attraverso questa via è possibile rendere coerente e proficua l'attività formativa sostenuta in **modo cooperativo dal sistema scolastico e da quello universitario** nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno.

La possibilità di ammissione "*in soprannumero al tirocinio*" rispetto alle annuali previsioni (art. 7, c. 3 e art. 8, c. 3) appare al CNPI una scelta di privilegio stabile, e quindi sperequante, per quanti hanno conseguito e conseguano un dottorato di ricerca o hanno

svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università. Al fine di evitare disparità di trattamento il CNPI avanza l'ipotesi che tale personale possa accedere in posizione di soprannumerarietà e previo superamento di apposita prova orale secondo le modalità di cui all'art. 16, c. 8 solo nella fase transitoria definita dai cc. 1 e 2 del citato art. 16.

Con riferimento alla **programmazione degli accessi** ai percorsi formativi (art. 3) e a quelli per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (art. 14), il CNPI non comprende né apprezza l'inserimento, tra le variabili da considerare per la determinazione del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi, quella "*delle disponibilità degli atenei ... a svolgere i percorsi medesimi*", in quanto essa oltre a non soddisfare le richieste di iscrizione non permetterebbe di garantire alla scuola la presenza di docenti abilitati.

Inoltre il CNPI ritiene che la procedura indicata dall'art. 5 debba essere meglio precisata rispetto agli obiettivi e alle variabili da consegnare all'azione programmatoria per evitare il riproporsi di precariato in questo ambito professionale.

Le Tabelle allegate allo schema di regolamento in esame (dalla n. 2 alla n. 7) indicano i CFU per accedere alla prova di ammissione alla laurea magistrale. A riguardo il CNPI segnala che la scelta prospettata sembra contrastare con il dichiarato obiettivo di poter avere personale con una forte preparazione disciplinare. Preoccupa, in particolare, che possa configurarsi una scelta precoce o non pienamente motivata, attraverso scorciatoie d'uscita rispetto al regolare percorso di laurea di primo livello.

Il CNPI ritiene sia necessario approfondire maggiormente la scelta di introdurre "*specifiche classi di abilitazione*" per le **attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità** (art. 14) e ritiene che la specializzazione per tale attività possa essere conseguita non necessariamente solo dopo l'abilitazione, ma anche attraverso l'aggiuntività al normale percorso di laurea magistrale e a quello di tirocinio dei 60 CFU previsti.

Sulla seconda finalità e con riferimento all'art.16

L'articolo 16 dello schema di regolamento disciplina le modalità transitorie di accesso all'abilitazione all'insegnamento. La norma in questione pone sullo stesso piano sia i neolaureati in possesso del solo titolo accademico, sia coloro che, pur privi di abilitazione, hanno comunque prestato servizio di insegnamento; non è prevista, infatti, la possibilità del riconoscimento del servizio prestato e ad entrambi è richiesto un percorso abilitante identico, secondo le modalità stabilite all'art. 10. In alcuni casi, gli aspiranti all'abilitazione sarebbero inoltre costretti ad interrompere il servizio nell'anno di tirocinio, col duplice risultato negativo per loro di uscita (seppure temporanea) dal circuito del lavoro e gravi difficoltà per le scuole nella gestione delle cattedre da loro ricoperte.

Per altro verso, lo schema di regolamento garantisce, invece, un accesso privilegiato e stabile all'anno di tirocinio a quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca o hanno svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università (artt. 7 e 8, rispettivi commi 3), come già osservato in precedenza. Si crea in tal modo una ulteriore **disparità di trattamento** rispetto a quanti hanno maturato esperienze sul campo.

Ferma restando la necessità di far conseguire a tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte l'abilitazione all'insegnamento attraverso le modalità previste all'art. 10, il CNPI ritiene opportuno prevedere strumenti di valorizzazione dell'esperienza maturata. Il CNPI propone pertanto di:

- riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla Tabella 12;
- consentire lo svolgimento dell'anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l'università per i fini di cui all'art. 10 comma 3 – lett. b), presso l'istituzione scolastica sede di servizio nell'anno scolastico di riferimento;
- riconoscere a tutti coloro che hanno superato l'esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al TFA.

Al fine di evitare che, superata la fase transitoria, permangano situazioni di sperequazione, il CNPI ritiene che debbano rientrare all'interno dell'art. 16 le disposizioni da espungere dai commi 3 degli artt. 7 e 8, integrando conseguentemente il contenuto del comma 12 dell'art. 16.

Occorre, ai fini dell'inserimento nel nuovo percorso di formazione e per l'acquisizione dell'abilitazione, prevedere, per non disperdere competenze professionali acquisite sul campo, misure di **riconoscimento del servizio prestato**:

- nella scuola dell'infanzia, da personale con un titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale con valore legale e con possibilità di partecipare a concorsi ordinari;
- nella scuola primaria, da personale con un titolo di diploma di maturità magistrale abilitante ai fini dell'insegnamento.

Parimenti vanno previste misure di riconoscimento del servizio prestato per l'inserimento in percorsi universitari per la formazione del personale docente per gli ITP e per i docenti di quelle classi di concorso che per l'esiguo numero di personale coinvolto, non hanno visto l'attivazione di SSIS o di procedure on line.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

Mod. UTI 015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. **372**

Roma, addi **2 febbraio 2010**

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **8/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**REQUISITI E MODALITÀ DI
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Signature]

U.E./178/54.4/2010

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
UFFICIO LEGISLATIVO
3 FEB 2010
PROV. IN ATTESA

Numero 379 data 21/01/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00008/2010**OGGETTO:**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Schema di regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

LA SEZIONE

Vista la relazione AOO Uff Leg 5376 del 17/12/2009 con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere

9

Francesco Bellomo;

PREMESSO

Con nota del 17 dicembre 2009, pervenuta al Consiglio di Stato il 5 gennaio 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Stabilisce detta disposizione che: "Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni [...]"

Con il regolamento in oggetto sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente, essendo rinviato a un successivo regolamento ministeriale la disciplina della "attività procedurale" per il reclutamento.

Nella relazione di accompagnamento è illustrato come i due aspetti, anche se logicamente collegati (in quanto la formazione del docente è funzionale al suo reclutamento), hanno un'urgenza differente. La sospensione legislativa delle procedure di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), infatti, avvenuta secondo il disposto dell'articolo 64, comma 4-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, implica la necessità di offrire in tempi brevi un adeguato percorso per la formazione degli insegnanti, la cui immediata riqualificazione contribuisce al miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana. La revisione delle procedure di reclutamento esige, al contrario, una tempistica diversa, atteso che i docenti che seguiranno i nuovi percorsi concluderanno il loro ciclo

formativo in cinque o sei anni (a seconda del tipo di scuola nella quale andranno ad insegnare). Peraltro nell'immediato non vi è alcuna possibilità di avviare nuove procedure di reclutamento, posto che ad oggi il Ministero è obbligato ad attingere previamente dalle c.d. graduatorie ad esaurimento.

Ciò posto può passarsi ad elencare il contenuto del regolamento, che si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità del regolamento che stabilisce i requisiti e le modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado.

L'articolo 2 illustra gli obiettivi che la formazione degli insegnanti intende perseguire per valorizzare e qualificare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

L'articolo 3 definisce i percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione delle predette competenze in relazione alle singole classi di abilitazione. I percorsi formativi sono articolati in un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria comprensivo di un tirocinio, ed in un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo tirocinio per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e

coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio, costituiscono parte integrante di tutti i percorsi formativi. Si prevedono, inoltre, per i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del "sistema nazionale di istruzione" e ricomprese nell'istituendo albo regionale.

L'articolo 4 disciplina i corsi di laurea magistrale dedicati alla formazione degli insegnanti, prevedendo il richiamo della normativa di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, con alcune deroghe riguardanti i requisiti minimi in termini di strutture didattiche e scientifiche e il numero dei crediti previsti per l'attivazione dei corsi universitari. E' poi disciplinata la facoltà di istituire corsi di laurea magistrale con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei. E' peraltro in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate.

L'articolo 5, dedicato alla programmazione degli accessi, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di definire annualmente con proprio decreto la programmazione degli

accessi ai percorsi formativi, tenendo conto delle previsioni del fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione per i diversi gradi e ordini di scuole e per classi di abilitazione, effettuate dagli uffici scolastici regionali, nonché delle disponibilità degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ad attivare e a svolgere i percorsi medesimi. Con decreto il Ministro definisce, altresì, le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi, che comunque sono svolte contestualmente a livello nazionale.

L'articolo 6 disciplina il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a numero programmato con prova di accesso, prevedendo l'attivazione presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso, strutturato secondo la tabella 1 allegata al regolamento, include attività di tirocinio (per complessive 600 ore pari a 24 CFU) che hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi CFU fino all'ultimo anno. Il corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'articolo 7 è dedicato alla formazione degli insegnanti della scuola

secondaria di primo grado e ne disciplina i percorsi formativi prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso, lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. Le tabelle allegare al regolamento (nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) individuano per ciascuna classe di abilitazione i requisiti per accedere alla prova di accesso al corso a numero programmato e la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio formativo attivo. Le università sono peraltro abilitate ad ammettere al predetto tirocinio, in soprannumero, previo superamento di apposita prova orale, una serie di categorie di soggetti, in possesso di titoli attinenti all'attività di ricerca scientifica (dottori di ricerca, ricercatori a contratto, etc.).

L'articolo 8 disciplina la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado con la medesima tecnica dell'articolo 7, prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. In tal caso, però, la definizione dei requisiti per essere ammessi alla prova di accesso e delle lauree necessarie per accedere al tirocinio annuale sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che terrà conto della revisione delle classi di abilitazione discendente dall'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226. Anche in tal caso è

peraltro disciplinata l'ammissione di alcune categorie di soggetti che abbiano maturato determinate esperienze nel campo della ricerca scientifica al tirocinio formativo annuale.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevedendo il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso, lo svolgimento del tirocinio ed il relativo esame con valore abilitante. Le tabelle allegate (nn. 8, 9 e 10) individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale, mentre con decreto del Ministro si provvederà ad adottare le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale.

L'articolo 10 disciplina l'istituzione e lo svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, configurandolo quale corso di preparazione all'insegnamento, le cui attività corrispondono a 60 crediti formativi universitari, suddivisi secondo la tabella allegata n. 11. Il tirocinio ha durata annuale e attribuisce, previo superamento di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado in una delle classi di abilitazione vigenti.

L'articolo 11 è dedicato ai docenti tutor e prevede che le università interessate stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'istituendo albo regionale. I dirigenti scolastici di tali istituzioni designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

L'articolo 12 è dedicato all'elenco regionale delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi degli insegnanti. Il periodo di tirocinio può essere altresì svolto nei centri d'istruzione per gli adulti. L'albo, che deve essere tenuto in forma telematica, è predisposto e aggiornato dagli Uffici scolastici regionali. Ciascun Ufficio scolastico regionale, inoltre, vigilerà sulla corretta applicazione della normativa inerente allo svolgimento del tirocinio formativo attivo, potendo escludere dall'albo le istituzioni scolastiche nelle quali siano avvenute irregolarità. Al Ministero spetta invece il compito di stabilire con proprio decreto i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 13 si occupa dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità, prevedendo che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Anche l'articolo 14 è dedicato ad un particolare percorso formativo, attribuito in via esclusiva alle università, quello di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. In particolare, le università, nei propri regolamenti didattici di ateneo, possono disciplinare i predetti corsi, articolandoli per la scuola secondaria di secondo grado e prevedendo l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

L'articolo 15 reca le norme transitorie.

L'articolo 16 reca la norma finanziaria che garantisce l'invarianza della spesa prevedendo che i corsi previsti dal regolamento sono finanziati con i proventi derivanti dalle tasse e dai contributi degli

9

studenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

CONSIDERATO

Il regolamento in questione appartiene alla tipologia di cui all'art. 17, comma 3 legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la possibilità di adottare con decreto ministeriale regolamenti nelle materie di competenza del ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Sul piano formale il regolamento trova, dunque, piena legittimazione nell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esso, altresì, ricade in una materia sottoposta alla potestà legislativa dello Stato, come tale riservata ai regolamenti statali. Il riparto delle competenze normative in materia di istruzione è definito dal nuovo articolo 117 della Costituzione come segue:

- spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le “norme generali sull'istruzione” (comma 2, lett. n);
- spetta alla potestà concorrente della Regione la materia “istruzione”, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (comma 3).

Con la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha ribadito che «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una

autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di "uniformità" di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione».

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva di legge assoluta (arg. ex art. 33, comma 2 Cost. : "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi"), sicché ben possono essere adottati regolamenti che non si limitino a dettare una disciplina di tipo esecutivo, ma diano attuazione alla normativa di rango superiore, dettando modifiche e integrazioni delle norme vigenti in materia. Il presente regolamento rispetta tali vincoli.

Nella prospettiva della legittimità formale e sostanziale del testo occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria, la compatibilità con il quadro legislativo del settore e la coerenza con il sistema.

Sotto il primo profilo risultano rispettati sia l'oggetto previsto dalla norma di autorizzazione (la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente), sia il vincolo della

neutralità della riforma per la finanza pubblica (l'art. 16 stabilisce un sistema di auto-finanziamento dei corsi di formazione previsti dal regolamento e la relazione tecnica esamina puntualmente le norme aventi riflessi finanziari, evidenziando che le stesse non comportano alcun onere aggiuntivo).

Per quanto riguarda l'oggetto non appare censurabile la scelta di regolare la formazione dei docenti, e non anche il loro reclutamento. La scissione temporale dei due interventi non è impedita dalla formulazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lì dove si stabilisce che "con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 40 [...], è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente". La norma, infatti, indica la fonte e la possibilità di adozione di un unico regolamento, non anche l'obbligo, né la necessità che l'adozione dei provvedimenti sia contestuale. Sul nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti, andrà poi a innestarsi la nuova disciplina sul reclutamento, che deve tener conto del processo di attuazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, con particolare riferimento al riordino dei licei e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti.

La fedeltà alla fonte primaria è riscontrata anche sul piano procedimentale, essendo stati acquisiti i pareri obbligatori del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, oltre che i pareri facoltativi del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Quanto alla compatibilità con il quadro legislativo del settore ed alla coerenza con il sistema, il regolamento delinea un nuovo modello di formazione iniziale dei docenti, sostitutivo di quello vigente, nonché di quello previsto dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (già abrogato dal medesimo articolo 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007). Il regolamento mantiene peraltro in capo alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'attività di formazione del personale docente della scuola.

L'esigenza di ridisegnare il percorso degli insegnanti di ogni ordine e grado è indubbiamente legata alla constatazione di una difficoltà della scuola italiana, testimoniata da numerose ricerche di organismi internazionali e nazionali, nonché dall'esperienza diretta, che la colloca in posizioni molto basse soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, nell'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in generale, delle conoscenze disciplinari. Tale difficoltà non può che essere ricondotta ai



contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

Il tema della formazione degli insegnanti è stato affrontato nel regolamento tenendo presente un obiettivo e due premesse fondamentali.

L'obiettivo è di contemperare l'esigenza di cambiamento, connessa all'inevitabile constatazione che i risultati delle numerose riforme messe in atto nel passato decennio non sono stati soddisfacenti, con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni. Occorre quindi risolvere il problema della formazione degli insegnanti senza stravolgimenti normativi e senza nuove modifiche del decreto ministeriale n. 270 del 2004 proprio nella fase in cui esso viene applicato in tutte le università. Si tratta di far sì che le università inseriscano nell'offerta formativa quei percorsi di "accreditamento" interni alla laurea magistrali che sono indispensabili per la formazione degli insegnanti. Una soluzione siffatta può essere introdotta immediatamente con interventi normativi molto limitati.

La prima premessa è legata alla considerazione iniziale, e cioè che un miglioramento del livello della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti deve comportare un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari nei confronti delle quali si è manifestata negli ultimi anni un'insufficiente attenzione. Come in ogni altra professione

qualificata, un insegnante deve entrare in aula con un elevato livello di conoscenze disciplinari adeguate e aggiornate in riferimento alle materie delle singole classi di abilitazione per l'insegnamento. Un siffatto livello può essere efficacemente conseguito nel contesto di una laurea magistrale che comporti la preparazione di una tesi di laurea e anche attività di laboratorio.

La seconda premessa è che la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative. Deve considerarsi acquisito che un siffatto aspetto è caratteristico del profilo formativo e professionale dell'insegnante. Il futuro insegnante, oltre a possedere sicure e imprescindibili conoscenze delle discipline da insegnate, deve avere l'opportunità di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica. La sua formazione socio-psico-pedagogica deve renderlo capace di orientarsi nelle diverse fasce di età e permettergli di operare al meglio sia nell'ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a scuola (lavoro di gruppo, rapporti tra studenti, rapporti con le famiglie, ecc.) sia all'individuazione delle modalità educative (motivazioni allo studio, partecipazione, ecc.) adeguate a promuovere il successo didattico.

Da quanto precede risulta che è stato tenuto ben presente, da un lato, l'esigenza di continuità con l'ordinamento universitario, di

recente modificato, dall'altra l'esigenza di introdurre correzioni di rotta ad una normativa non pienamente idonea a formare un corpo docente all'altezza delle sfide della modernità.

Non può che rilevarsi la piena rispondenza al disegno legislativo – da tempo ordito – che intende sempre più valorizzare i principi di efficacia, efficienza ed economicità, che permeano il moderno volto del sistema amministrativo, alla luce di una rilettura dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, il quale muove dall'idea che l'attività della pubblica amministrazione, sia essa destinata all'erogazione di atti come di servizi, assuma la configurazione di un «servizio» reso alla comunità nazionale (art. 98 Cost.).

Proprio nel settore dell'istruzione l'art. 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 ha demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata la predisposizione di un piano programmatico di interventi “volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”, conferendo con il successivo comma 4 un'ampia delega allo stesso Ministro per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, in attuazione di detto piano.

La Sezione rinvia in proposito alle considerazioni già svolte in

precedenti pareri relativi ai regolamenti già preparati, ricordando in particolare il nesso necessario fra:

- 1) obiettivi di finanza pubblica, revisione organizzativa, revisione ordinamentale e didattica della scuola;
- 2) sviluppo e competitività del sistema nazionale da un lato e miglioramento del livello culturale della popolazione nazionale dall'altro;
- 3) buon andamento dell'organizzazione amministrativa e standards quantitativi e qualitativi del servizio istruzione.

In tale contesto la "formazione dei formatori" è uno snodo essenziale, da cui dipende in buona parte la validità del "progetto scuola" nel sistema Italia. Concetto scolpito nell'art. 2, comma 1 del regolamento, secondo cui "La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze [...] ecessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente".

Sul piano dei contenuti, premesso che una valutazione strettamente di merito non è nella competenza consultiva del Consiglio di Stato, l'analisi dello schema di regolamento consente di formulare le seguenti osservazioni.

In ordine al collegamento con la manovra di riforma dell'istruzione scolastica stabilisce espressamente l'art. 1 che il regolamento è adottato "nelle more del complessivo processo di riforma della

formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133" ed "in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64". L'art. 64, comma lett. a), infatti, fissa tra i criteri della delega la "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti". Inoltre, con riferimento ai percorsi di formazione degli insegnanti della scuola secondaria di seconda grado – la cui riforma non era ancora stata varata al momento di predisposizione del testo – l'art. 8, comma 2 si preoccupa di assicurare il necessario coordinamento. Analoga formula è posta dall'art. 9, comma 3 relativamente ai percorsi di formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche, della scuola secondaria di primo e secondo grado.


Il punto centrale del regolamento è la disciplina dei percorsi di formazione dell'insegnante, che si svolge all'interno del sistema universitario (art. 4) ed è articolata in due fasi: una laurea magistrale ed un tirocinio, differenziati a seconda del grado scolastico cui si riferiscono.

L'attuale normativa universitaria prevede due livelli di laurea, oppure una laurea magistrale a ciclo unico per particolari professioni.

Per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il

regolamento, tenendo conto delle riflessioni e studi condotti sull'attuale laurea quadriennale nelle facoltà di Scienze della formazione e delle specificità educative dei maestri, rifiuta il percorso del tipo 3 + 2, il quale non palesa utilità per tale ambito ed, inoltre, ostacolerebbe un tempestivo inizio delle esperienze di tirocinio, essenziali per la natura dell'insegnamento primario e dell'infanzia. Da qui la soluzione (art. 6) più coerente di un unico ciclo abilitante di cinque anni, comprensivo di un tirocinio che verrà avviato nelle facoltà di Scienze della formazione a partire dal secondo anno di corso, con accesso a numero programmato secondo le indicazioni del Ministero. Il percorso di studi articolato su cinque anni consiste di un curriculum equilibrato tra insegnamenti disciplinari e didattico-pedagogici. Per entrambi gli ordini di scuola sono potenziati gli insegnamenti linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici.

Per le scuole secondarie è preliminare che i docenti acquisiscano quelle conoscenze e competenze specialistiche necessarie per l'insegnamento di primo e secondo grado. Il percorso previsto (articoli 7 ed 8) consiste, dunque, nel conseguimento della laurea triennale, e poi nell'accesso a un biennio magistrale didattico a numero programmato con prova di accesso sulla base delle indicazioni del Ministero, seguito da un anno finale di tirocinio. Il tirocinio formativo attivo (art. 10) è configurato quale vero e proprio corso di preparazione all'insegnamento. Esso ha durata annuale e



attribuisce, tramite un esame finale il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 22 del 2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. Il corso di tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere interfacoltà o interateneo. In tale segmento della formazione, che si svolge presso istituzioni scolastiche accreditate dalla Regione (art. 12), è valorizzata la figura del tutor (art. 11), scelto tra il personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Ciò posto, con riferimento a singole disposizioni, la Sezione ritiene di formulare i seguenti rilievi e suggerimenti.

All'art. 3, comma 2, lett. b) appare preferibile esplicitare – anche per ragioni di simmetria con la precedente lettera a) – che per l'insegnamento nella scuola secondaria è richiesto, oltre al corso di laurea biennale ed al successivo tirocinio, il conseguimento della laurea triennale di base.

Nell'art. 11 esiste un contrasto tra il comma 3, secondo cui i docenti chiamati a svolgere l'incarico di tutor dei tirocinanti sono designati dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti di ruolo in servizio nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, il comma 5, che stabilisce una disciplina unitaria di selezione per tutte le figure di tutor, il comma 7, che riferisce la procedura di conferma annuale ai

solì tutor coordinatori ed organizzatori. Sembrerebbe che tale contraddizione sia da imputarsi ad un erroneo riferimento da parte dell'art. 5, primo periodo ai tutor dei tirocinanti, che invece avrebbero dovuto essere esclusi dalla relativa disciplina, calibrata sulle altre due figure. In tal senso milita anche la relazione illustrativa. Pertanto si consiglia la riformulazione della disposizione eliminando il richiamo ai compiti tutoriali di cui al comma 3. Per chiarezza si riporta il testo modificato: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti".

All'art. 15, comma 22 si suggerisce di eliminare la parola "non" nell'inciso "avente natura non regolamentare", che definisce il decreto chiamato a fissare i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici, il quale – anche per ragioni di congruenza – deve avere natura normativa. In generale, indipendentemente dalla natura non normativa dei decreti, appare preferibile eliminare il predicato "non regolamentare" dal testo, trattandosi di precisazione inappropriata, specie in una fonte di

rango secondario.

Le superiori osservazioni saranno da considerare nella redazione finale del decreto legislativo.

Prima di rendere il parere definitivo la Sezione ritiene di sollecitare un chiarimento da parte del Ministero in ordine a due punti.

Con riferimento all'art. 15 risulta meritevole di approfondimento la questione – sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici. Al riguardo, anche al di là di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

Con riferimento all'art. 16 desta non poche perplessità la previsione secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati “con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti”.

La Sezione individua al riguardo un possibile conflitto con il principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a

tutte le prestazioni patrimoniali imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno (ragion per cui il problema investe – oltre le tasse – i contributi, anche qualora se ne voglia disconoscere la natura fiscale). Detto principio è compromesso non solo in mancanza di una base formale del potere impositivo, ma anche in assenza della fissazione in norme di legge dei criteri fondamentali cui lo stesso deve ispirarsi.

Il Ministero, pertanto, è invitato a indicare quale sia la fonte primaria della norma regolamentare appena citata se la stessa detti un criterio idoneo a consentire la previsione secondo cui l'integrale copertura del costo dei corsi avviene attraverso il prelievo coattivo sui corsisti. Non sarebbe sufficiente, infatti, a giustificare detta previsione la semplice esistenza del potere di imporre tasse e contributi a carico dei corsisti, atteso che il principio di legalità sostanziale, particolarmente inteso in materia di ablazioni obbligatorie, postula che sia legge a stabilire il perimetro entro cui tale potere deve muoversi. Si aggiunga che il principio dell'integrale copertura dei costi tramite tassazione e contribuzione degli aventi diritto al servizio appare poco in linea con la natura di tali prestazioni, e più adeguato ad un corrispettivo contrattuale. Infine, l'attribuzione al Ministero dell'istruzione della competenza a fissare la misura delle tasse, può risultare lesiva dell'autonomia universitaria e andrebbe con essa coordinata.

La formulazione dell'art. 16 non aiuta l'interprete neppure a

comprendere chiaramente il rapporto esistente tra la copertura dei costi tramite tasse e contributi e il principio di invarianza di spesa nel finanziamento della riforma. Dalla relazione tecnica emerge come solo una parte limitata dell'intervento trovi copertura nel prelievo coatto, mentre dal testo della disposizione sembra il contrario, sia per la mancata limitazione del nesso tra costi e ricavi provenienti dai versamenti dei corsisti (ad esempio tramite la particella "anche"), sia per l'immediata successione della prescrizione secondo cui dai corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ulteriore elemento di incertezza risiede nel significato attribuito all'espressione "finanza pubblica", di cui occorre che il Ministero specifichi se si riferisce al solo bilancio dello Stato (come emergerebbe dalla relazione tecnica) o anche a quello dell'Università.


P.Q.M.

Sospende emanazione del parere all'esito degli adempimenti di cui in motivazione.


L'ESTENSORE
Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Prot/A00/UffLeg/ 329-

Roma, 23 FEB. 2010

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva atti normativi
Piazza Capo di Ferro n. 13

R O M A

Oggetto: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Trasmissione risposta a parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 8 del 18 gennaio 2010

Con riferimento al parere interlocutorio trasmesso in data 2 febbraio 2010, prot n. 372, riguardante lo schema di regolamento indicato in oggetto, si trasmette la risposta dell'Amministrazione alle osservazioni formulate da codesto Consiglio.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
F.to Cons. Germana Panzironi



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Parere interlocutorio n. 8 del 18 gennaio 2010.

Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio u.s. codesto Consiglio nell'esprimere il proprio parere in merito allo schema di regolamento in epigrafe indicato ha svolto alcuni rilievi, fornito alcuni suggerimenti e sollecitato alcuni chiarimenti riservandosi ogni definitiva valutazione.

Mediante la presente nota si intende provvedere agli incumbenti istruttori posti a carico di questo Ministero.

In via pregiudiziale, peraltro, a proposito dei rilievi e suggerimenti si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

- art. 3, comma 2, lett. b). La norma si propone di definire i percorsi abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, individuando specifici corsi di laurea magistrale biennale (oltre ad un successivo anno di tirocinio formativo attivo), che dovranno essere istituiti in attuazione di quanto disposto dal regolamento stesso. Il riferimento alla laurea triennale di base, nel precetto normativo *de quo*, potrebbe pertanto risultare fuorviante, in quanto non è intenzione del legislatore prevedere, in aggiunta alla laurea magistrale, specifici corsi triennali "di base". Infatti, all'articolo 7, ed alle tabelle allegate, coerentemente con quanto disposto dal DM 270/2004 per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, non si prevede una determinata laurea triennale, ma si individuano, per ciascuna laurea magistrale, i crediti formativi che è necessario aver acquisito nel percorso triennale di provenienza, qualunque esso sia; analogamente, non appare congruo il riferimento nella norma in questione alla necessità di aver acquisito previamente "un" titolo triennale per accedere alla laurea magistrale *de qua*, in quanto tale necessità discende, in generale dall'articolo 6, comma 2 del DM 270/2004.

- art. 11

Al fine di eliminare il segnalato contrasto fra i commi 3, 5 e 7 dell'art. 11 il testo della norma nella versione finale dello schema di regolamento verrà emendato in conformità all'indicazione fornita da codesto consiglio espungendo dal quinto comma primo periodo il richiamo al comma terzo concernente il tutor dei tirocinanti.

- art. 15

Ugualmente nella versione finale dello schema di regolamento si provvederà ad emendare il testo dell'art. 15, comma 22, eliminando il predicato "non regolamentare" la cui presenza nell'ambito di una fonte di rango secondario è stata giustamente considerata inappropriata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche

Venendo, quindi, a considerare le richieste di chiarimenti, esse riguardano il testo dell'art. 15 e, in particolare, la questione relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche posta dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e la previsione di cui all'art. 16 secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati "con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti".

- art. 15

Giova premettere che il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nel fornire il proprio parere a proposito della disciplina transitoria e della considerazione dalla stessa riservata al servizio prestato ha formulato diverse proposte che di seguito per comodità si riportano testualmente:

L'articolo 16 dello schema di regolamento disciplina le modalità transitorie di accesso all'abilitazione all'insegnamento. La norma in questione pone sullo stesso piano sia i neolaureati in possesso del solo titolo accademico, sia coloro che, pur privi di abilitazione, hanno comunque prestato servizio di insegnamento; non è prevista, infatti, la possibilità del riconoscimento del servizio prestato e ad entrambi è richiesto un percorso abilitante identico, secondo le modalità stabilite all'art. 10. In alcuni casi, gli aspiranti all'abilitazione sarebbero, inoltre, costretti ad interrompere il servizio nell'anno di tirocinio, col duplice risultato negativo per loro di uscita (seppure temporanea) dal circuito del lavoro e gravi difficoltà per le scuole nella gestione delle cattedre da loro ricoperte.

Per altro verso, lo schema di regolamento garantisce, invece, un accesso privilegiato e stabile all'anno di tirocinio a quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca o hanno svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università (artt. 7 e 8, rispettivi commi 3), come già osservato in precedenza. Si crea in tal modo un'ulteriore disparità di trattamento rispetto a quanti hanno maturato esperienze sul campo.

Ferma restando la necessità di far conseguire a tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte l'abilitazione all'insegnamento attraverso le modalità previste all'art. 10, il Cnpi ritiene opportuno prevedere strumenti di valorizzazione dell'esperienza maturata. Il Cnpi propone, pertanto, di:

- riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella 12;
- consentire lo svolgimento dell'anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l'università per i fini di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), presso l'istituzione scolastica sede di servizio nell'anno scolastico di riferimento;
- riconoscere a tutti coloro che hanno superato l'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al Tfa.

Al fine di evitare che, superata la fase transitoria, permangano situazioni di sperequazione, il Cnpi ritiene che debbano rientrare all'interno dell'art. 16 le disposizioni da espungere dai commi 3 degli artt. 7 e 8, integrando conseguentemente il contenuto del comma 12 dell'art. 16.

Occorre, ai fini dell'inserimento nel nuovo percorso di formazione e per l'acquisizione dell'abilitazione, prevedere, per non disperdere competenze professionali acquisite sul campo, misure di riconoscimento del servizio prestato:

- nella scuola dell'infanzia, da personale con un titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale con valore legale e con possibilità di partecipare a concorsi ordinari;
- nella scuola primaria, da personale con un titolo di diploma di maturità magistrale abilitante ai fini dell'insegnamento.

Parimenti vanno previste misure di riconoscimento del servizio prestato per l'inserimento in percorsi universitari per la formazione del personale docente per gli Itp e per i docenti di quelle classi di concorso che per l'esiguo numero di personale coinvolto, non hanno visto l'attivazione di Ssis o di procedure on line".

Dalla lettura della richiesta di chiarimenti formulata da codesto Consiglio sembrerebbe che si siano ritenuti necessari approfondimenti in relazione alle prime due proposte formulate dal CNPI (ossia riconoscimento come titolo transitorio d'accesso al tirocinio il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche e come parte dei crediti formativi con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella 12), mentre sulle altre proposte appare acquisito il testo del regolamento che ha provveduto ad accogliere, là dove corrispondente allo spirito della norma, i suggerimenti del CNPI.

Il CNPI formulava le predette proposte dopo aver criticato determinate scelte effettuate nella predisposizione dello schema di regolamento che, a suo avviso, avrebbero avuto l'effetto di porre sullo stesso piano i neolaureati in possesso del solo titolo di abilitazione e coloro che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche pur sprovvisti di abilitazione.

Questo Ministero si è fatto carico del rilievo modificando il testo e, come si evince dall'art.15 comma tredici, fino all'anno accademico 2011/2012 è stata garantita l'ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni nella classe di concorso di riferimento, fra i quali certamente non possono annoverarsi i neolaureati destinati quindi ad essere ammessi al tirocinio formativo attivo soltanto se utilmente collocati in graduatoria all'esito della prova di ammissione.

L'anzianità minima richiesta per poter aspirare all'immissione in soprannumero è anche inferiore rispetto a quella indicata dal CNPI che, per contro, ha proposto di valutare ("anche in soprannumero") l'ammissione



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

sostanzialmente automatica al tirocinio formativo per effetto del possesso di una esperienza lavorativa di una certa consistenza.

In realtà anche nella vigenza del sistema precedente, fondato sulle c.d. scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, il servizio prestato non era sufficiente per ottenere l'ammissione a queste ultime essendo quest'ultima subordinata al possesso di diploma di laurea (cfr. legge 341/1990 e decreti attuativi) e al superamento di apposita prova selettiva.

Introdurre anche solo in riferimento alla fase transitoria una disciplina diversa (e meno rigorosa) rispetto a quella preesistente avrebbe significato porre in essere una evidente disparità di trattamento nei confronti di chi, nel corso degli anni, ha conseguito l'abilitazione attraverso il percorso delle S.S.I.S. superando la relativa prova di accesso e creare le premesse per il verificarsi di una situazione opposta rispetto all'obiettivo in funzione del quale il legislatore ha previsto l'emanazione del regolamento de quo.

Ed infatti l'art. 1 comma 416 della legge 244 del 2007 recita testualmente " *Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296....." .*

Come si evince con chiarezza la disposizione cui si è inteso dar attuazione attraverso lo schema di regolamento de quo si colloca in un contesto in cui il legislatore, al fine di fronteggiare uno dei più grossi problemi che da sempre affligge il sistema scolastico, ossia il costante aumento di precari in attesa di immissione in ruolo si era risolto a introdurre dei drastici cambiamenti al fine di limitare il più possibile detto fenomeno e, comunque, per ricondurlo entro limiti fisiologici.

Giova, infatti, ricordare che con la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) il legislatore provveduto a trasformare le graduatorie c.d. permanenti (ossia le graduatorie provinciali previste dall'art. 401 del D.Lgs. vo 297/1994, utilizzate per il conferimento delle supplenze cui si accedeva in caso di superamento di concorsi regionali le quali, per effetto delle modifiche normative introdotte fra



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

il 1999 e il 2004, erano diventate l'unica via per ottenere l'immissione in ruolo avendo il legislatore imposto al Ministero di attingere alle stesse per coprire dapprima una quota parte dei posti disponibili e di poi la totalità degli stessi prima di avviare qualsivoglia procedura concorsuale) in graduatorie ad esaurimento (ossia in graduatorie da utilizzare fino all'intervenuta immissione in ruolo dell'ultimo dei docenti in esse iscritto alla data di entrata in vigore della legge momento di chiusura delle stesse disposta per l'appunto con la norma citata) che a tutt'oggi sono ben lontane dall'esaurirsi dato lo spropositato numero di docenti che vi risultavano iscritti al momento in cui sono state "chiusure" cui se ne sono aggiunti altri che hanno beneficiato di varie deroghe disposte dal legislatore (si ricorda ad es. l'art. 5 bis della legge 169 del 2008).

Con la legge finanziaria immediatamente successiva (per l'appunto la legge n. 244 del 2007, in attuazione della quale è stato predisposto lo schema di regolamento de quo) il legislatore, in coerenza con la scelta in precedenza effettuata, in attesa di definire la nuova disciplina della formazione iniziale ha delegato l'allora Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con l'allora Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'allora Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, a predisporre apposito regolamento destinato a disciplinare in via transitoria i percorsi di formazione e, comunque, a creare le basi per il passaggio ad uno nuovo sistema strutturato in modo da ovviare a tutti gli inconvenienti cui si è fatto cenno.

Infine, come si era accennato nella relazione illustrativa, con l'articolo 64, comma 4 - ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha sospeso la funzionalità delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) al precipuo fine di evitare che attraverso le stesse si potessero formare docenti privi di immediati sbocchi professionali vista la consistenza delle graduatorie ad esaurimento cui si è fatto cenno in precedenza.

Risulta, pertanto, evidente che la valorizzazione del servizio prestato secondo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, cioè attraverso l'automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che vantano un'esperienza di servizio di una qualche consistenza determinerebbe un considerevolissimo aumento di abilitandi e, conseguentemente, un numero di docenti abilitati di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili e renderebbe impossibile il conseguimento dei fondamentali obiettivi indicati dalla norma che costituisce la fonte del presente regolamento ossia: a) la tendenziale regolarità delle assunzioni; b) l'eliminazione delle cause di formazione del precariato.

Sotto altro e distinto profilo va, altresì, considerato che la norma, in attuazione della quale si è provveduto a predisporre il presente schema di regolamento, stabilisce che i percorsi di formazione del personale devono essere disegnati e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

organizzati sulla base delle risorse disponibili che certamente sarebbero destinate a non bastare in caso di ammissione automatica in soprannumero di tutti coloro che hanno svolto due anni di servizio.

Va poi soprattutto rimarcato che, nel sistema costruito mediante lo schema di regolamento sottoposto al parere di codesto Consiglio, il tirocinio costituisce l'ultima fase di un percorso formativo che punta all'accrescimento della qualificazione professionale la quale presuppone l'acquisizione di una solida base teorica e delle metodologie d'insegnamento da coniugare appunto con un adeguato periodo di pratica guidata.

Orbene, anche a voler ammettere che per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento il docente non può astenersi dallo studio e dall'aggiornamento, non è certo attraverso la stessa che si può acquisire l'insieme di conoscenze disciplinari, teoriche e metodologiche necessario per poter far raggiungere ai discenti buoni risultati di apprendimento.

L'ammissione al tirocinio (e a maggior ragione il conseguimento dell'abilitazione che costituisce l'approdo finale dello stesso) non può, quindi, avvenire senza alcuna previa verifica del possesso di detta base da parte dei tirocinandi. D'altra parte, come si è accennato in precedenza, anche l'ammissione alle SSIS era subordinata superamento di apposita prova.

Il servizio prestato ha avuto peraltro il suo giusto riconoscimento non soltanto perché, come si è detto, può consentire l'ammissione in soprannumero ma anche perché esso consente l'acquisizione di crediti formativi.

A questo proposito, in relazione a quanto richiesto da codesto Consiglio, si richiama l'attenzione sul secondo capoverso dell'art. 15, comma 13, con il quale è stato previsto che "il servizio prestato vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d)". In particolare il servizio prestato consente di acquisire ben 10 crediti sui 19 relativi al "tirocinio indiretto e diretto (...)svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative" (articolo 10, comma 3, lettera b), e 9 dei 18 crediti previsti in "insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico" ovvero in "laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio"

- art. 16. Con il disposto dell'art. 16 si è inteso chiarire che dall'attuazione del regolamento non devono derivare oneri aggiuntivi per la "finanza pubblica"; la formula utilizzata, ormai consolidata tra quelle in uso per garantire l'invarianza della spesa, si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

comprese, le università. Ed in effetti, si è voluto chiarire che per l'istituzione dei nuovi corsi abilitanti gli atenei dovranno utilizzare le risorse disponibili sulla base del vigente quadro normativo

In particolare, ad oggi i corsi di formazione degli insegnanti attualmente esistenti sono coperti, in parte, con le somme erogate nell'ambito della programmazione annuale predisposta ai sensi del D.P.R. 13 gennaio 1998 n. 25, consolidata nei bilanci degli Atenei nel Fondo di finanziamento ordinario, ed, in parte, con gli introiti derivanti dalla contribuzione degli iscritti ai corsi. Per quel che riguarda la contribuzione studentesca il DPR 25 luglio 1997, n. 306, ha stabilito un importo fisso della tassa di iscrizione, da rivalutare secondo l'inflazione, nonché contributi variabili secondo le esigenze dell'ateneo e le caratteristiche soggettive degli studenti, con un limite complessivo all'ammontare della contribuzione pari al 20 per cento del FFO. In sostanza, con la norma finanziaria, contenuta all'articolo 16, si è voluto assicurare che, ferme restando le predette disposizioni in materia di contribuzione universitaria, dall'attivazione dei nuovi corsi non derivassero ulteriori incrementi del Fondo di finanziamento ordinario. A tal fine, il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato, ai sensi dell'art. 5, non solo in base al fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione, ma anche tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei, e cioè dei corsi che le università, sulla base delle risorse disponibili, potranno effettivamente attivare.

Chiarito quanto sopra, considerate, peraltro, le osservazioni espresse in relazione alla norma de qua da Codesto Onorevole Consiglio, si è ritenuto di dover procedere alla seguente riformulazione del testo, all'interno del quale è stato, altresì, eliminato l'ultimo periodo che rinviava ad un decreto ministeriale la determinazione della misura delle tasse a carico degli studenti.

"ART 16

(Norma finanziaria)

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 25 luglio 1997, n. 306 in materia di contribuzione studentesca."

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Germana Panzironi)

Mod. 177015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1061/10

Roma, addi 19.03.2010

Risposta a nota del

N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**REQUISITI E MODALITÀ DI
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero 8/2010 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 1061/2010 e data 19/3/2010



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2010

NUMERO AFFARE 00008/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo.

Schema di regolamento concernente *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

LA SEZIONE

Vista la relazione AOO Uff. Leg. 5376 del 17 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso all'Adunanza del 18 gennaio 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Giuseppe Minicone;

PREMESSO

Con nota del 17 dicembre 2009 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento concernente *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

Con pronuncia resa all'Adunanza del 18 gennaio 2010, questa Sezione, nell'affermare la legittimità formale e sostanziale del testo in relazione alla sua fedeltà alla fonte primaria, alla compatibilità con il quadro legislativo del settore e alla coerenza con il sistema e nel sottolineare la bontà complessiva dell'impianto normativo, per quel che concerne lo snodo essenziale della formazione degli educatori, quale presupposto di validità del "progetto scuola" nel sistema Italia, ha, tuttavia, sospeso l'emanazione del parere, formulando taluni rilievi a singole disposizioni e sollecitando un chiarimento da parte del Ministero in ordine a due questioni.

In particolare, sotto un profilo più squisitamente formale:

- relativamente all'art. 3, comma 2, lett. b) dello schema, è stato ritenuto preferibile che fosse esplicitato che per l'insegnamento nella

scuola secondaria è richiesto, oltre al corso di laurea biennale ed al successivo tirocinio, il conseguimento della laurea triennale di base;

- con riguardo all'art. 11, per quel che concerne la designazione delle diverse figure di tutor, è stato segnalato un contrasto tra il comma 3, il comma 5 e il comma 7, da ascrivere, probabilmente, ad un erroneo riferimento, da parte del comma 5, primo periodo, anche ai "tutor" dei tirocinanti, che invece avrebbero dovuto essere esclusi dalla relativa disciplina. Si è suggerito, pertanto, di riformulare il comma 5, espungendo il richiamo al precedente comma 3;
- per quel che concerne l'art. 15, comma 22, nel suggerire di eliminare la parola "non" nell'inciso "avente natura non regolamentare", si è osservato che sarebbe stato, comunque, preferibile eliminare del tutto il predicato "non regolamentare" dal testo, trattandosi di precisazione inappropriata, specie in una fonte di rango secondario.

Sotto il profilo sostanziale, invece, si è ritenuto che fosse meritevole di approfondimento la questione – sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione con riferimento alla disciplina transitoria contenuta nell'attuale art. 15 – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio.

In proposito è stata prospettata l'opportunità di tener conto, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza

professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

Con riferimento all'art. 16, la Sezione ha, poi, manifestato perplessità, alla luce del principio sancito dall'art. 23 della Costituzione, circa la previsione, secondo cui i corsi previsti dal regolamento, svolti dall'Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sarebbero stati organizzati "con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti". E ciò anche in considerazione della circostanza che il tenore letterale della disposizione sembrava implicare che tali proventi coprissero integralmente i costi dei corsi stessi.

In proposito, il Ministero è stato invitato a indicare quale fosse la fonte primaria della norma regolamentare in questione e se la stessa dettasse un criterio idoneo a consentire una siffatta previsione.

Inoltre, l'attribuzione al Ministero dell'istruzione della competenza a fissare la misura delle tasse, è stata ritenuta potenzialmente lesiva dell'autonomia universitaria.

Infine, è stato rilevato un elemento di incertezza nell'espressione "finanza pubblica", per la quale si è richiesto al Ministero di specificare se si riferisca al solo bilancio dello Stato (come emergerebbe dalla relazione tecnica) o anche a quello dell'Università.

Con relazione del 23 febbraio 2010, il Ministero ha dato riscontro al parere interlocutorio.

In data 24 febbraio 2010 è pervenuta a questa Sezione una petizione

della norma transitoria di cui all'art. 15, del servizio di insegnamento prestato in via precaria, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio stesso, alla stregua di quanto osservato dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, il Ministero, premesso di aver già recepito gran parte dei suggerimenti di tale organismo, ha asserito di aver tenuto conto dell'esperienza professionale del personale, attualmente in servizio precario, nel comma 13, laddove è stata garantita l'ammissione in soprannumero (previo superamento di una prova di accesso) al tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso di riferimento.

Non ha, invece, ritenuto di recepire la proposta di un accesso automatico a detto tirocinio (neppure elevando il periodo minimo di servizio a due anni, come suggerito dal C.N.P.I.), per le seguenti considerazioni:

- a) perché nella vigenza del precedente sistema fondato sulle c.d. scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), l'ammissione a queste ultime era subordinata al superamento di apposita prova selettiva, onde una disciplina meno rigorosa, anche solo per un periodo transitorio, avrebbe determinato una disparità di trattamento con chi ha conseguito in questi anni l'abilitazione attraverso il percorso delle SSIS;
- b) perché un minor rigore sarebbe stato in contraddizione con

l'intento del legislatore delegante (espresso dall'art. 1, comma 416, della legge n. 244 del 2007) di ricondurre a limiti fisiologici il costante aumento del numero dei precari iscritti nelle graduatorie (prima permanenti e ora ad esaurimento) da utilizzare per l'immissione in ruolo, giacché l'automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che già vantano un'esperienza di servizio, determinerebbe un notevole aumento dei potenziali abilitati, di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili, con vanificazione del conseguimento degli obiettivi della tendenziale regolarità delle assunzioni e dell'eliminazione delle cause di formazione del precariato;

c) perché l'ammissione automatica al tirocinio formativo di tutti coloro che possano vantare un periodo minimo di servizio non consentirebbe di rispettare il limite delle risorse attualmente disponibili imposto dalla norma di delega;

d) perché, costituendo il tirocinio solo l'ultima fase di un percorso formativo tendente all'accrescimento della qualificazione professionale (la quale presuppone necessariamente l'acquisizione di una solida base teorica, non conseguibile soltanto con l'attività di insegnamento), l'ammissione allo stesso non potrebbe avvenire senza alcuna previa verifica della sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari in capo ai tirocinanti (come del resto già avvenuto per le SSIS).

E' stata, invece, soddisfatta, ad avviso del Ministero, l'altra richiesta,

formulata con il parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, di riconoscimento del servizio prestato per l'acquisizione di crediti formativi, giacché è stato previsto, al comma 13 dell'art. 15, che detto servizio consente di acquisire 10 dei 19 crediti formativi relativi all'art. 10, comma 3, lettera b) e 9 dei 18 crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).

4. La Sezione, nel prendere atto dell'utilità riconosciuta al servizio ai fini dell'acquisto dei crediti formativi, osserva, tuttavia, che le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio da parte di chi sia in possesso di una anzianità minima di servizio, non appaiono del tutto persuasive.

4.1. Quanto all'argomentazione sub a) è da dire che, se è vero che l'ammissione alle SSIS cra, in genere, subordinata al superamento di una prova selettiva, è altrettanto vero che il mancato superamento di detta prova non precludeva in assoluto l'accesso a dette scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi da chi possedesse il titolo di studio richiesto, laddove, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività di insegnamento nelle scuole statali, non superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio non potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento del tirocinio e l'esame con valore abilitante saranno possibili solo a chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato: un più

favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato, pertanto, una disparità giuridicamente rilevante.

4.2. Quanto all'argomentazione sub b), non sembra alla Sezione che, sotto il profilo formale, sussista un nesso tra l'ammissione automatica e l'incremento delle cause di formazione del precariato. Premesso, infatti, che è già prevista l'ammissione in soprannumero di tutti coloro che abbiano superato la prova di accesso (onde, in via astratta, non è programmabile, già nell'attuale disciplina, il numero degli abilitati), va osservato che la formazione del precariato è derivata dall'utilizzazione degli abilitati in posti di insegnamento non di ruolo. Ora, poiché, ormai, l'assunzione può avvenire solo attraverso le graduatorie ad esaurimento (non suscettibili di ulteriori immissioni) e, in prospettiva, attraverso i concorsi ordinati con cadenza biennale, il conseguimento dell'abilitazione (comunque subordinata al superamento dell'esame al termine del tirocinio) da parte di soggetti non inclusi nelle predette graduatorie ad esaurimento, consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinati, non mutando, per il resto, la posizione giuridica (aspettativa di fatto) attualmente rivestita dal personale interessato.

4.3. Quanto all'argomentazione sub c), in disparte, anche in questo caso, la non programmabilità degli ammessi al tirocinio, in conseguenza della previsione del soprannumero, non è stata offerta una verifica tecnica circa il rapporto tra le risorse necessarie per lo

svolgimento dei corsi di tirocinio ad ammissione "aperta" e quelle disponibili presso le Università, tenuto anche conto del contributo richiesto agli interessati.

4.4. Quanto infine all'argomentazione sub d), pur potendosi condividere, in via di principio, l'assunto dalla quale essa muove, non sembra che l'acquisizione di una solida base teorica, del tipo di quella configurata dal Ministero possa essere esclusivamente dimostrata dalla prova di accesso (test preliminare e prova orale, prefigurati, peraltro, in funzione dell'ammissione a un numero di posti programmati), sembrando tale bagaglio di conoscenza poter essere ugualmente verificato anche in sede di valutazione finale del tirocinio svolto.

4.5. Poiché, tuttavia, la questione attiene a valutazioni che attengono al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione in sede regolamentare, questa Sezione, pur con le considerazioni sopra espresse, prende atto della scelta effettuata con l'attuale testo dell'art. 15.

5. Per quel che riguarda, infine, le perplessità manifestate nel parere interlocutorio in ordine all'articolo 16, il Ministero, nel chiarire che la contribuzione a carico degli studenti è disciplinata dal d.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, che ne limita l'incidenza al 20 per cento dell'importo del Fondo di finanziamento ordinario, ha provveduto a riformulare in questo senso la norma, espungendo anche la parte che rinviava ad un decreto ministeriale la determinazione delle tasse a

carico degli studenti.


Tale nuova formulazione appare alla Sezione condivisibile.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Giuseppe Minicone



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

